SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. **74.**

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in conformità dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DEFINIZIONI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche;

d) il «fine di evadere le imposte» e il «fine di consentire a terzi l'evasione» si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il «fine di evadere le imposte» ed il «fine di sottrarsi al pagamento» si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

TITOLO II
DELITTI

Capo I
DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Art. 2.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 3.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

Art. 4.

Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi.

Art. 5.

Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 6.

Tentativo

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

Art. 7.

Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio

1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, dei medesimi articoli.

Capo II

DELITTI IN MATERIA DI DOCUMENTI E PAGAMENTO DI IMPOSTE

Art. 8.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 9.

Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:

a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.

Art. 10.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12.

Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

Art. 13.

Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma 1.

3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14.

Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.

4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.

5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.

Art. 15.

Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie

1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

Art. 16.

Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive

1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

Art. 17.

Interruzione della prescrizione

1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.

Art. 18.

Competenza per territorio

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.

TITOLO IV

RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA PROCEDIMENTI

Art. 19.

Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

Art. 20.

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

Art. 21.

Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.

3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 22.

Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari

1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3.

Art. 23.

Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza

1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale».

Art. 24.

Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.».

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;

c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;

e) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;

f) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;

g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;

h) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

l) l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

m) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 9 e 17 della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1999, n. 149, è il seguente:

«Art. 9 *(Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legisla-

tivo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi a oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera *b)* siano articolate in modo da:

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;

i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive».

«Art. 17 *(Esercizio delle deleghe).* — 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati».

— Il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante: «Norme per la repressione della evasione in imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1982, n. 190, concerne le norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

— La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante: «Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 110 del codice penale è il seguente:

«Art. 110 *(Pena per coloro che concorrono nel reato).* — Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 36 del codice penale è il seguente:

«Art. 36 *(Pubblicazione della sentenza penale di condanna).* — La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, è il seguente:

«Art. 53 *(Sostituzione di pene detentive brevi).* — Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-*bis*, secondo comma, e 133-*ter* del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 135 del codice penale è il seguente:

«Art. 135 *(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).* — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 47 del codice penale è il seguente:

«Art. 47 *(Errore di fatto).* — L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente.

Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa; quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1991, n. 305, è il seguente:

«9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, recante: «Regolamento concernente la determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1997, n. 152:

«Art. 1 *(Procedimento).* — 1. La richiesta di parere di cui al comma 9 dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;

b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;

c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

4. Il parere del Dipartimento delle entrate è comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Dipartimento delle entrate trasmette i pareri anche al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.

6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in conformità alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

7. La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione generale del Dipartimento delle entrate la richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della Direzione generale è comunicato al contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 160 del codice penale è il seguente:

«Art. 160 *(Interruzione del corso della prescrizione).* — Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà».

Note all'art. 18:

— Il testo degli articoli 8 e 335 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 8 *(Regole generali).* — 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto».

«Art. 335 *(Registro delle notizie di reato).* — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma l senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-*bis.* Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, è il seguente:

Art. 11 *(Responsabili per la sanzione amministrativa).* — 1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art. 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, già citato in nota all'art. 19, è il seguente:

«Art. 12 *(Concorso di violazioni e continuazione).* — 1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.

5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni».

Note all'art. 23:

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e pubblicato nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972 è il seguente:

«Art. 63 *(Collaborazione della Guardia di finanza).* — La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento; degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento».

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, è il seguente:

«Art. 33 *(Accessi, ispezioni e verifiche).* — Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudi-

ziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

«In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale:

«Art. 329 *(Obbligo del segreto).* — 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni».

Nota all'art. 24:

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, recante: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, è il seguente:

«Art. 2. — *(I commi dal primo al sesto sono stati abrogati da disposizioni precedenti).*

All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri».

(I commi nono e decimo sono stati abrogati da disposizioni precedenti).

Note all'art. 25:

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, è il seguente:

«Art. 97 (*Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). — (I commi dal primo al quinto sono stati abrogati da disposizioni precedenti).*

[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni]. *(Comma abrogato).*

(Il comma settimo è stato abrogato da disposizioni precedenti).

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1976, è il seguente:

«Art. 8. — Con i decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.

Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(I commi dal quarto al nono sono stati abrogati da disposizioni precedenti).

All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.

[Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonché quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini]. *(Comma abrogato).*

Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese».

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recante: «Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 ottobre 1978, è il seguente:

«Art. 7. — Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantità diverse, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 4.000.000 a lire 12.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.

Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1, si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000.

Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 360.000. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente art. 1.

Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. *(Comma abrogato da norme precedente).*

Per le violazioni punite con una pena pecuniaria è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto ed ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica, del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

[Chiunque forma in tutto o in parte, o altera stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui ai precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma]. *(Comma abrogato)*».

— Il titolo I del citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recava: «Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

— La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Delega al Presidente Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982.

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 novembre 1983, è il seguente:

«Art. 3. — *(Comma abrogato). (I commi dal primo al terzo sono stati abrogati da norme precedenti).*

[Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentire l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al quarto comma dello stesso articolo non rispondenti al vero è soggetto alle pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516]. *(Comma abrogato). (Comma abrogato da norme precedente).*

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1983, è il seguente:

«Art. 2. — 1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera *c)* del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1.

3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.

[Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto è punito, oltreché con le sanzioni previste nel terzo comma dell'art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entità si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000]. *(Comma abrogato)*».

— La legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1984.

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 1 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, recante: «Indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per

l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 1984, n. 327, è il seguente:

«Art. 1. — Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'art. 2, lettere *a)* e *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto è avvenuto a decorrere da tale data.

Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1.

Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonché dei relativi proventi.

Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. [In caso di falsità delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516] *(Periodo soppresso)*».

— La legge 25 gennaio 1985, n. 6, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1985, n. 22.

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante: «Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1984, n. 347, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *A,* a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: *a)* dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni; *b)* dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento; *c)* dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; *d)* dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa; *e)* dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria della impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; *f)* dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella *A*. Le stese disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

2. La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l'imposta afferente o l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.

3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'art. 8, lettere *a)* e *b)*, al primo comma dell'art. 8-*bis*, al primo comma dell'art. 9, all'art. 38-*quater* e all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfettaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera *a)*, dell'art. 8.

4. Le disposizioni del primo comma, lettera *c)*, e del secondo comma dell'art. 8, del secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e dell'art. 68, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria. Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfettaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:

a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 74 dello stesso decreto;

b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'art. 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;

c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla impor-

tazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito, dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.

7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, è ammessa in detrazione a condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso.

8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima.

9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegato tabella *B* e ulteriormente diminuito: *a)* dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; *b)* degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; *c)* delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro; *d)* dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonché, se l'azienda è in affitto, del relativo canone; *e)* del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa; *f)* del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente; *f-bis*) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto-legge. L'ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato delle plusvalenze ad eslusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili.

10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *B* e ulteriormente diminuito: *a)* dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; *b)* dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella *B*, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata; *c)* delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, deducibili a norma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma l dell'art. 3 del presente decreto.

11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti.

12. Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate dal precedente comma 8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

13. Per il triennio indicato nel comma 1 è sospesa, salvo che per gli enti non commerciali, l'applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. È inoltre sospesa l'applicazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.

14. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali le tabelle allegate al presente decreto stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti commi, separatamente per ciascuna attività.

15. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale di riduzione meno elevata.

16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilità ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno.

17. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella *C*, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al precedente comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

18. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato nel precedente comma 1.

19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da *c)* a *f)* dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nel precedente comma l e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.

20. L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attività ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nel precedente comma 1.

21. Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella *C*, si applica la disposizione del precedente comma 17.

22. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'art. 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del repertorio e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.

23. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli articoli da 14 a 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'art. 19 dello stesso decreto e il repertorio o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.

24. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

25. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.

26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni.

27. [In caso di falsità dell'attestazione prevista nel precedente comma 17 si applicano le pene indicate nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. *(Comma abrogato).*

28. [Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. *(Comma abrogato).*

29. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonché altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attività. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione della attività degli uffici e della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle finanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sarà data adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

30. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni, e in caso di falsità degli elementi indicati le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

31. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985».

«Art. 3. — 1. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:

a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore, al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;

b) non sono deducibili quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;

d) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;

e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta.

(I commi da 2 a 5 sono stati abrogati da norme precedenti).

6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'art. 62 dello stesso decreto, come modificato dal successivo comma 9.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo.

8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1984.

9. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982.

10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è elevato a lire cinquanta milioni.

11. Ai fini dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due, al dieci o al venticinque per cento del capitale della società partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, è superiore a cinque anni.

12. Il quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito con il seguente:

"I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente".

13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la società attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

14. [In caso di falsità delle attestazioni prescritte nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e precedente comma, si applicano le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. *(Comma abrogato).*

15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Per l'anno 1985 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui alla lettera *a)* dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso.

16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte su reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. Nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

"Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se è stata tenuta la contabilità ordinaria, può essere riportata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto".

La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.

18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro tipo. Sono escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

19. La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le società iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1° gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985.

20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle società restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle società di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984 sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la società che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta. Per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984, o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984.

21-*bis.* Ai fini di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento».

— La legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1985, n. 41.

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante: «Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1988, n. 61, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, nella legge 13 maggio 1988, n. 154:

«Art. 6. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfettari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella *C* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito può essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987.

4. Le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da *c)* a *f)* dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988».

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, già citata nella nota all'art. 16, è il seguente:

«Art. 12. — I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1992.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 29 settembre 1981, nonché per le cessioni di beni risultanti, ancorché non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio può essere limitato rispetto a talune attività.

4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresì determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

12. All'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore quella reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000».

13. [Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui al comma l si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 e successive modificazioni nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni]. *(Comma abrogato).*

14. La lettera *b)* del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è sostituita dal seguente:

«*b)* natura, qualità e quantità specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi».

15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione».

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1993, n. 203, è il seguente:

«Art. 54 *(Sanzioni). — I commi da 1 a 7 sono stati abrogati da norme precedenti.*

8. [Le sanzioni stabilite nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si rifersiscono]. *(Comma abrogato).*

*(I commi 9 e 9-*bis *sono stati abrogati da norme precedenti).*

— La legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole; sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1993, n. 255.

— Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1996, n. 305, è il seguente:

«Art. 6. — [Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria). 1. (Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento]. *(Comma abrogato).*

2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il comma 114 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

"114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati".

3-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.

5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'art. 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

6-*bis.* All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 206 è sostituita dalla seguente:

"*a)* i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;";

b) la lettera *d)* del comma 206 è sostituita dalla seguente:

"*d)* i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi;";

c) la lettera *f)* del comma 206 è sostituita dalla seguente:

"*f)* le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze.";

d) il comma 207 è sostituito dal seguente:

"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera *b)* del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera *a)* del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico.";

e) dopo il comma 208 è inserito il seguente:

"208-*bis.* Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze".».

— La legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1997, n. 50.

00G0112

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 febbraio 2000, n. **75.**

Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 31 dicembre 1997, riguardante la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei casellari privati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale Autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 6 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, effettuata con nota GM/122491 del 3 febbraio 2000;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:

a) «autorizzazione generale», un'autorizzazione a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del servizio postale universale che si consegue sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato;

b) «autorizzazione generale ad effetto immediato», un'autorizzazione a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del servizio universale che si consegue contestualmente alla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato.

Art. 2.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. L'autorità di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è detta di seguito «Autorità».

2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Art. 3.

Procedura per il conseguimento delle autorizzazioni

1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati al conseguimento di una autorizzazione generale o di una autorizzazione generale ad effetto immediato, sono tenuti a presentare all'Autorità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione redatta conformemente agli schemi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto contenenti le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attività che si intende svolgere nonché le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla autorizzazione da conseguire.

2. Qualora l'attività sia soggetta ad autorizzazione generale, questa si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso ove, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione,

non pervenga all'interessato un provvedimento negativo dell'Autorità ovvero la richiesta di chiarimenti o di documenti.

3. In caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine di cui al comma 2, rimane sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorità. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta determina la decadenza della domanda.

4. Il servizio di esercizio di casellario privato può essere avviato contestualmente alla presentazione all'Autorità della inerente dichiarazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'autorizzazione non può essere conseguita se gli amministratori dell'impresa richiedente sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

6. Il conseguimento di autorizzazione da parte di società non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) è subordinato al rispetto del principio di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.

7. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al conseguimento della autorizzazione, è comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi trenta giorni, se ne ravvede l'esigenza, richiede all'interessato, con decisione motivata, la presentazione di una nuova dichiarazione.

8. L'autorizzazione ha una validità non superiore a sei anni, è rinnovabile, previa nuova dichiarazione da presentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, e non può essere trasferita a terzi senza preventiva informazione all'Autorità.

Art. 4.

Obblighi connessi all'autorizzazione

1. Il titolare di un'autorizzazione di cui all'articolo 1 è tenuto:

a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera *u)*, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualità, dandone comunicazione all'Autorità;

c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;

d) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attività di verifica e controllo;

e) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.

Art. 5.

Contributi

1. L'autorizzazione, nonché le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità:

a) per l'istruttoria delle pratiche;

b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza dell'autorizzazione, e, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attività, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999 sono stabiliti:

a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;

b) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attività ed all'attività medesima a regime;

c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.

4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Controlli e verifiche

1. Il titolare di un'autorizzazione è sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facoltà di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalità dello svolgimento del servizio, di richiedere, se del caso, documentazione inerente le attività oggetto dell'autorizzazione e di riscontrare il rispetto della riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Art. 7.

Sospensione - interdizione dall'attività - decadenza

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, l'autorizzazione, previa diffida può essere sospesa fino a trenta giorni.

2. Si procede alla pronuncia d'interdizione dall'attività allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3. La decadenza dalla autorizzazione è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.

4. L'autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico un servizio oggetto di autorizzazione generale o di autorizzazione generale ad effetto immediato deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare l'inerente dichiarazione e può proseguire nell'attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 126

ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 1)

(In bollo)

Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
cittadinanza ....
società/ditta ....
sede ....
codice fiscale e partita IVA ....
nazionalità ....
dati del rappresentante legale ....
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
codice fiscale ....
ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999 ed all'art. 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni ....
....

Dichiara

di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare la seguente attività: ....
fino al 31 dicembre .... (massimo 6 anni);
fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:

1) al capitale sociale;

2) alla composizione dell'azionariato ed al possesso delle quote sociali;

3) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE;

4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari;

5) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio nonché ai parametri di qualità del servizio stesso.

Allega:

a) certificato di nazionalità della società o della ditta;

b) documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che gli amministratori della società richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad organismo equivalente;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il modulo riportato nell'allegato 3;

e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato;

f) attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

SI IMPEGNA:

1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda;

2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;

3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni ;

4) a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo.

NOTIZIE FACOLTATIVE

Chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale):

....

segnala il seguente nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni:

....

Data ....

Timbro del richiedente
....

ALLEGATO 2
(articolo 3, comma 1)

(In bollo)

Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 ROMA

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
cittadinanza ....
società/ditta ....
sede ....
codice fiscale e partita IVA ....
nazionalità ....
dati del rappresentante legale ....
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
codice fiscale ....
ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale ad effetto immediato di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni ....

Dichiara

di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare il servizio di esercizio di casellario privato fino al 31 dicembre (massimo 6 anni); fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:

1) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE;

2) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari;

3) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio nonché ai parametri di qualità del servizio stesso.

Allega:

a) certificato di nazionalità della società o della ditta;

b) documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che gli amministratori della società richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad organismo equivalente;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il modulo riportato nell'allegato 3;

e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato;

f) attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

Si impegna:

1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda;

2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;

3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni ....;

4) a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo.

NOTIZIE FACOLTATIVE

chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): .... ;

segnala il seguente nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: ....

Data ....

Timbro del richiedente
....

ALLEGATO 3
(allegati 1 e 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Il sottoscritto ....
nato a ....
residente in .... via ....
n. .... nella qualità di ....

Dichiara:

in riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

cognome e nome	grado di parentela	nato a	il
....	(*)	....	....
....	(*)	....	....
....	(*)	....	....
....	(*)	....	....

ovvero: che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

Data ....

Timbro del richiedente
....

(*) Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998» è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma l.

ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

— 96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

— 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

— 97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.

— 97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»:

«Art. 2 *(Autorità di regolamentazione)*. — 1. L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.

2. In particolare l'autorità di regolamentazione:

a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

b) definisce l'ambito dei servizi riservati;

c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;

e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;

g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:

1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;

i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;

l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;

m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni iingole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;

o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

p) definisce la nozione di «numero significativo di persone» di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h)*, e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

q) provvede all'emissione delle carte valori postali;

r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;

s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;

t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti».

«Art. 6 *(Autorizzazione generale)*. — 1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale dell'autorità di regolamentazione.

2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui è possibile avviare l'attività contestualmente all'invio all'autorità di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell'autorità di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attività in caso di violazione degli obblighi».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

b) "rete postale pubblica": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: *a)* la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale; *b)* il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; *c)* la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;

c) "punto di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti nella rete postale pubblica;

d) “raccolta”: l’operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso;

e) “distribuzione”: il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

f) “invio postale”: l’invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

g) “invio di corrispondenza”: la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;

h) “pubblicità diretta per corrispondenza”: comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai seni dell’art. 2, comma 2, lettera *p)*, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sull’invio stesso o sull’involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest’ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;

i) “invio raccomandato”: servizio che consiste nel garantire forfeutariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova all’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;

l) “invio assicurato”: servizio che consiste nell’assicurare l’invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;

m) “posta transfrontaliera”: posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un Paese terzo;

n) “scambio di documenti”: la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;

o) “fornitore del servizio universale”: l’organismo che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;

p) “prestatori del servizio universale”: i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale;

q) “autorizzazioni”, ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di “autorizzazione generale” “oppure di licenza individuale” definite come segue:

1) per “autorizzazione generale” si intende ogni autorizzazione che non richiede all’impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell’Autorità di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una “licenza per categoria” o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

2) per «licenza individuale» si intende ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell’Autorità di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un’impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale;

r) “spese terminali”: la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un Paese terzo;

s) “mittente”: la persona fisica o giuridica che è all’origine degli invii postali;

t) “utente”: qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;

u) “esigenze essenziali”: le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell’ambiente e dall’assetto territoriale; la protezione dei dati comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonché la tutela della vita privata».

«Art. 3 *(Servizio universale)*. — 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. II servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:

a) la qualità è definita nell’ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell’anno;

c) la dizione “tutti i punti del territorio nazionale” trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso;

d) la determinazione del “prezzo accessibile” deve prevedere l’orientamento ai costi in riferimento ad un’efficiente gestione aziendale.

4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall’autorità di regolamentazione:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.

5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste dell’utenza».

Nota all’art. 3:

— La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: «Ratifica ed esecuzione dell’accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993».

Nota all’art. 4:

— Per l’art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nelle note all’art. 2.

Nota all’art. 5:

— Il testo dell’art. 15 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è il seguente:

«Art. 15 *(Contributi)*. — 1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all’autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall’autorità stessa, aderenti ai costi.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonché le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è il seguente:

«Art. 4 *(Servizi riservati)*. — 1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.

2. La riserva di cui al comrna 1 comprende ciascuna fase in sé considerata.

3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero.

4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.

5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è il seguente:

«Art. 21 *(Sanzioni)*. — 1. II fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.

3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale è punito con sanzione pecuniana amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.

4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.

7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comumcazioni».

00G0116

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2000.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1997 con il quale il prof. Gian Maria Gros-Pietro è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI);

Considerato che l'Istituto per la ricostruzione industriale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 936 del 1986, ha chiesto la sostituzione del prof. Gian Maria Gros-Pietro, dimissionario, e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo rappresentante, designato dal predetto Istituto, dott. Piero Gnudi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Art. 1

1. Il dott. Piero Gnudi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dell'Istituto per la ricostruzione industriale, in sostituzione del prof. Gian Maria Gros-Pietro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 145

00A3663

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 marzo 2000.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate», emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione — da avviare e sviluppare con carattere di contestualità — ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste in particolare le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica e, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento civile, le delegazioni sindacali della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A)*, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure di disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentati delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale;

Visto l'art. 7, comma 12, del decreto legislativo n. 195/1995 che recita «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dall'art. 47-*bis*, comma 1, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che i criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione solo con riferimento al dato associativo, non essendo previste attualmente forme di rappresentanza elettive, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 195/1995 sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Visto l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 16 marzo 1999 secondo il quale le Amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ...» accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Viste le note con le quali il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, hanno trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 1999 con riguardo alle organizzazioni sindacali espo-

nenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Vista la nota n. 555/39/RS/0176-0138 del 7 gennaio 2000 con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica un parere sulla rilevazione delle deleghe sindacali ai fini della rappresentatività;

Visto il parere del Dipartimento della funzione pubblica n. 49029/8.93.5 del 15 marzo 2000 con il quale si è corrisposto a tale richiesta;

Rilevato che sul contenuto di detto parere e sulla sua applicazione da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza vi è contestazione, specificamente sul punto della computabilità delle deleghe consegnate all'Amministrazione nel mese di dicembre 1999;

Ritenuto di dover comunque procedere con urgenza all'apertura delle procedure di negoziazione e di concertazione relative al biennio economico 2000-2001, in applicazione della nota del Ministero dell'interno di trasmissione dei dati relativi alle deleghe sindacali n. 555/39/RS/01/124/1210 del 27 marzo 2000, peraltro al momento non certificate da alcune delle organizzazioni sindacali interessate;

Ritenuto opportuno acquisire sulla questione il parere del Consiglio di Stato e adottare il presente decreto con riserva di tale parere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ...» e ad esercitare «... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1) La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001 per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato:

a) Polizia di Stato:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);

2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);

3) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO);

4) S.I.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia);

5) Federazione SILP per la CGIL-UILPS (ammessa con riserva, ai sensi di cui in premessa);

6) Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-USP).

7) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia);

b) Corpo della Polizia penitenziaria:

1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria);

2) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria);

3) CISL/Polizia penitenziaria;

4) CGIL/Polizia penitenziaria;

5) UIL/Polizia penitenziaria;

6) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria);

7) Coordinamento sindacale «Si.A.L.Pe. - S.A.G.»;

8) Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria FFP CISAL

c) Corpo forestale dello Stato:

1) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale);

2) CISL/Corpo forestale dello Stato;

3) UIL/Corpo forestale dello Stato;

4) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato);

5) CGIL/Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Ministro: BASSANINI

00A3776

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, protocollo 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la nuova formulazione dell'art. 3;

Vista la nuova formulazione del suidicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Tenuto conto che tale normativa è applicabile anche agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 8/2000 del 18 febbraio 2000, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro provinciale di Napoli nei giorni 17 e 18 febbraio 2000 per cause tecniche;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico provinciale di Napoli in data 17 e 18 febbraio 2000.

Napoli, 6 marzo 2000

Il direttore regionale: ABATINO

00A3525

DECRETO 30 marzo 2000.

Determinazione della remunerazione ordinaria da applicare alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile all'imposta sul reddito nella misura ridotta indicata nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a), b), c) d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» con il quale il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti ivi indicato è assoggettabile all'imposta personale con l'aliquota ridotta per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al tre per cento a titolo di compensazione di maggior rischio;

Considerato che gli indici maggiormente rappresentativi dei predetti rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici o privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, sono il «Rendistato» (rendimento medio mensile dei BTP con vita residua superiore all'anno) e il «Rendiob» (rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse da banche con vita mensile superiore all'anno);

Considerato che per il 1999 la media dei parametri lordi è stata rispettivamente pari a 4,186 per il Rendistato e al 4,802 per il Rendiob e che la media ponderata dei due predetti tassi di riferimento è il 4,189 per cento;

Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione del rischio è stata contenuta;

Considerato che le stime tendenziali del gettito tributario sono state effettuate ai fini dell'applicazione di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, prevedendo un tasso di remunerazione del sette per cento;

Ritenuta, quindi, l'opportunità di dare più adeguata considerazione all'elemento rischio;

Decreta:

Art. 1.

1. La remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile alle imposte sul reddito nelle misure indicate nel comma 1 dell'art. 1, nel comma 2 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è stabilita nella misura del sette per cento.

2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel recente comma 1, è applicabile alla variazione in aumento del capitale investito relativa al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A3777

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 febbraio 2000.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Nerea - Fonte degli Uccelli», di Castelsantangelo sul Nera, in Nerea.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 31 gennaio 2000 con la quale la società Nerea S.p.a., con sede in Castelsantangelo sul Nera (Macerata), via Roma 19, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Nerea Fonte degli Uccelli» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgenti Nerea dell'Uccelletto», sita nel comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), in Nerea;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1989, n. 2606, con il quale è stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua «Nerea Fonte degli Uccelli»;

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3058-046, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Nerea Fonte degli Uccelli»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Nerea Fonte degli Uccelli» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgenti Nerea dell'Uccelletto», sita nel comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), in Nerea.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 febbraio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A3601

DECRETO 24 febbraio 2000.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Balda», di Bardolino, in Cisano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 27 gennaio 2000, con la quale la società Balda S.r.l., con sede in Bardolino (Verona),Via Peschiera 3, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Balda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Balda» sita nel comune di Bardolino (Verona), in Cisano;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1965 , n. 842, con il quale è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale naturale «Balda»;

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3061-049, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Balda»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Balda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Balda», sita nel comune di Bardolino (Verona), in Cisano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 febbraio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A3602

DECRETO 20 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «Vigilatrice d'infanzia».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Gesch Diane;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 1° settembre 1993, dalla sig.ra Gesch Diane nata a Eberswalde-Finow in data 11 marzo 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A3554

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Ippocampo - società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 marzo 1997 e 28 maggio 1999 , eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia Ippocampo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di schioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Ippocampo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 13 marzo 1980, con atto a rogito del notaio dott. Agostino Revigliono di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto del 21 marzo 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Armando Zaccaria, con residenza in Torino, via Rosta n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3599

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa delle Sarte del Senio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, è nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 settembre 1997, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative e mutue di Roma nei confronti della società cooperativa «Cooperativa delle Sarte del Senio-Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative e mutue comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa delle Sarte del Senio - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Firenze, costituita in data 2 settembre 1987 con atto a rogito del notaio dott.ssa Giovanna Aquisti di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto 11 luglio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Marco Laforgia, con studio in Firenze, via Frusa n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3600

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2000.

Rettifica al decreto dirigenziale 14 settembre 1999 concernente modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di indicazione geografica tipica dei vini;

Visto il decreto del 6 settembre 1999, relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999,

nel quale sono state erroneamente omesse, da parte di questa amministrazione, nel corso della stesura, alcune specificazioni riguardanti: l'art. 4 «norme per la viticoltura», e l'art. 6 «caratteristiche al consumo»;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 31 maggio 1999, aveva espresso parere favorevole in merito alla formulazione degli articoli sopracitati così come presentata, a suo tempo, dai richiedenti;

Vista la nota n. 586 del 17 febbraio 2000, della regione Liguria, con la quale viene richiesta la rettifica dei suddetti articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione di che trattasi;

Ritenuto di doversi procedere alla esatta riformulazione degli articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione, al fine di una corretta applicazione del medesimo;

Decreta:

Gli articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» «Cinque Terre Sciacchetrà», modificati con decreto 6 settembre 1999, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999, sono integrati così come appresso specificato:

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Alla fine del comma 6, viene inserito il seguente comma:

nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Relativamente alle due tipologie di vino «Cinque Terre Sciacchetrà» e «Cinque Terre Sciacchetrà» riserva, viene inserita, in entrambi i casi, tra le caratteristiche già previste - «acidità totale minima: 5,0 g/l» e tra - estratto secco netto minimo: 23,0 g/l» la caratteristica - «acidità volatile massima: 1,6 per mille».

Restano confermate tutte le disposizioni previste dal predetto disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A3664

DECRETO 8 marzo 2000.

Rettifica al decreto dirigenziale 16 marzo 1999 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolcèvera» ed approvazione del relativo disciplinare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1999, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolcèvera» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel decreto di riconoscimento di cui alle premesse è stata riportata, per mero errore materiale, in maniera inesatta la trascrizione della denominazione «Valpolcèvera»;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla corretta formulazione della denominazione di che trattasi;

Decreta:

Nel decreto dirigenziale del 16 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1999, relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolcèvera» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, ovunque viene riportata l'errata dizione della denominazione «Valpolcèvera», si intende sostituita dalla esatta formulazione «Val Polcèvera».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A3665

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento e sistemazione della pista Magnolta e la pista «B» del Palabione, da parte dell'amministrazione comunale medesima. (Deliberazione n. VI/47401).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 7 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Aprica (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per ampliamento e sistemazione pista Magnolta e attuazione collegamento tra la pista Magnolta e la pista «B» del Palabione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Aprica (Sondrio), foglio n. 17 mappali numeri 256-232-195-196-191-192, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento e sistemazione pista Magnolta e attuazione collegamento tra la pista Magnolta e la pista «B» del Palabione;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A3666

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di sostegno e posa di un bombolone GPL interrato in sanatoria da parte della sig.ra Pirovano Marina. (Deliberazione n. VI/47402).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico

regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 10 agosto 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Pirovano Marina per la realizzazione di un muro di sostegno e posa di un bombolone GPL interrato in sanatoria in località Pratovalentino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio) foglio n. 9 mappali 155-156, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di sostegno e posa di un bombolone GPL interrato in sanatoria;

2) di dare atto che le suddette opere sono già state realizzate e che, di conseguenza, lo stralcio delle aree ha efficacia in sanatoria;

3) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

4) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A3667

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999.

Rettifica della delibera della giunta regionale n. 43658 del 18 giugno 1999 avente come oggetto «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tartano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la concessione edilizia in sanatoria di un fabbricato ad uso residenziale da parte del sig. Petrelli Gianfranco». (Deliberazione n. VI/47403).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 43658 del 18 giugno 1999, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Tartano (Sondrio), foglio n. 33, mappali numeri 17-95-96-97-98, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge n. 431/1985, art. 1-*ter*;

Vista la nota del comune di Tartano n. 2384 del 4 novembre 1999, rettificata con nota n. 2546 del 24 novembre 1999, con la quale si chiede di provvedere alla rettifica della delibera di giunta regionale n. 43658 del 18 giugno 1999, in quanto in sede di rilascio della concessione in sanatoria, è stato verificato che contrariamente a quanto esposto nell'attestazione del sindaco

trasmessa originariamente, il fabbricato oggetto di sanatoria, risulta censito al foglio n. 33, mappale n. 95 e quindi non ai mappali numeri 17, 96, 97, 98;

Considerato quindi, che l'esatta richiesta di stralcio è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tartano (Sondrio), foglio n. 33, mappale numero 95, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 per la concessione edilizia in sanatoria di un fabbricato ad uso residenziale da parte del sig. Petrelli Gianfranco»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica richiesta da responsabile dell'area tecnica del comune di Tartano (Sondrio);

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare la precedente deliberazione della giunta regionale n. 43658 del 18 giugno 1999, stralciando per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Tartano (Sondrio) foglio n. 33, mappale n. 95 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la concessione edilizia in sanatoria di un fabbricato ad uso residenziale da parte del sig. Petrelli Gianfranco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A3668

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato agricolo - realizzazione strada accesso - sistemazioni esterne da parte della sig.ra Clementi Caterina. (Deliberazione n. VI/48118).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Clementi Caterina per la realizzazione di un fabbricato agricolo, realizzazione strada accesso, sistemazioni esterne;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 5, mappale n. 42, per la sola parte interessata delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato agricolo - realizzazione strada accesso - sistemazioni esterne da parte della sig.ra Clementi Caterina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3669

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località «Guspessa» da parte del sig. Bertolini Enrico Maria. (Deliberazione n. VI/48119).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 15 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte del sig. Bertolini Enrico Maria per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località «Guspessa»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto che nell'area di pertinenza non dovrà essere alterata la naturale morfologia del terreno e dovrà essere evitata la costruzione di muretti di recinzione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 3, mappale numeri 6, 7 e porzione area strada per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in loc. «Guspessa» da parte del sig. Bertolini Enrico Maria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3670

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre di Santa Maria dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale ed abbeveratoio al servizio Alpe Palù da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/48125).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis,* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter della* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*

della legge n. 431/1985 da parte del comune di Torre di Santa Maria (Sondrio) per la realizzazione di un acquedotto rurale ed abbeveratoio al servizio Alpe Palù;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre di Santa Maria (Sondrio), foglio n. 2, mappale n. 3, foglio n. 24, mappali numeri 2, 8, 16, 17, 20 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto rurale ed abbeveratoio al servizio Alpe Palù da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3691

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e consolidamento di un edificio esistente con realizzazione di locali accessori interrati da parte del sig. Cusini Armando. (Deliberazione n. VI/48126).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis,* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedere per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 4 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del signor Cusini Armando per ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e consolidamento di un edificio esistente con realizzazione di locali accesso interrati;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 26, mappale n. 18, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ordinaria e straordinaria manutezione, restauro e consolidamento edificio esistente con realizzazione di locali accessori interrati da parte del sig. Cusini Armando;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3692

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato esistente da parte del sig. Strebel Adolf. (Deliberazione n. VI/48127).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis,* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 25 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Manerba del Garda (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Strebel Adolf per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato esistente in località Pisenze;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba sul Garda (Brescia), foglio n. 9, mappale n. 7246, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3693

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato - realizzazione strada di accesso e sistemazioni esterne da parte dei signori Passeri Roberto e Antonioli Santina. (Deliberazione n. VI/48128).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis,* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei singori Passeri Roberto e Antonioli Santina per la ristrutturazione di un fabbricato - realizzazione strada di accesso e sistemazione esterne;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 7, mappali numeri 73, 77 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato - realizzazione strada di accesso e sistemazioni esterne da parte dei signori Passeri Roberto e Antonioli Santina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3694

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due serbatoi interrati per G.P.L. a servizio del complesso «Le Baite» sito in località Bassinale da parte del sig. Ottelli Rocco. (Deliberazione n. VI/48129).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis,* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 6 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Artogne (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Ottelli Rocco per la realizzazione di due serbatoi interrati per GPL a servizio del complesso «Le Baite» sito in località Bassinale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del sevizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), foglio n. 15, mappali n. 5549, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due serbatoi interrati per GPL a servizio del complesso «Le Baite» sito in località Bassinale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3695

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 20 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto l'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e in particolare l'art. 3 che prevede, in sede di prima applicazione, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, l'emanazione di un provvedimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle predette facoltà dei corsi di laurea e di diploma e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999, art. 13, concernente l'autorizzazione all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie e alla relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 3 giugno 1999, dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 1999 e dal senato accademico in data 6 luglio 1999;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 39, il comma 1, concernente i corsi di studio della facoltà di medicina e chirurgia viene così modificato:

lauree

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria;

c) scienze motorie.

(Omissis)

Art. 2.

Dopo l'art. 41 concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente articolo 42 concernente il corso di laurea in scienze motorie.

Art. 42.

Corso di laurea in scienze motorie

Finalità, norme generali e di programmazione.

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia, in collaborazione con la facoltà di scienze della formazione e con altre facoltà dell'Ateneo, è istituito il corso di laurea in scienze motorie.

2. Il corso di laurea in scienze motorie è rivolto essenzialmente ai diplomati che abbiano particolare propensione per professioni nel campo delle attività motorie di base e applicate, ed è finalizzato alla formazione scientifica, culturale e metodologica per i seguenti profili professionali:

docenti di educazione fisica per le scuole di ogni ordine e grado;

preparatori tecnico-sportivi;

managers dello sport e delle attività connesse;

operatori delle attività motorie a carattere preventivo.

Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono di tipo:

Pedagogico: attività motoria nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzata alla formazione della figura e del ruolo dell'educatore per l'attività motoria nelle scuole anche con funzione di indirizzo per la pratica dell'attività sportiva;

Sportivo: preparazione atletica dei soggetti praticanti le diverse discipline sportive;

Manageriale: organizzazione e gestione delle attività sportive agonistiche e non e delle strutture ad esse correlate, comprese le attezzature;

Preventivo: attività di educazione motoria adattata, preventiva e compensativa a soggetti di tutte le fasce d'età, negli ambienti di lavoro, nelle comunità extrascolastiche, nei soggetti affetti da patologie compatibili con lo svolgimento di regolare e programmata attività motoria, nei soggetti portatori di handicap, e, con funzione prevalentemente ricreativa e preventiva, nei soggetti problematici.

3. Il numero di posti disponiblli per l'ammissione è stabilito in 130 studenti/anno.

4. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea.

L'accesso verrà regolato da un esame di ammissione con punteggio da attribuire così ripartito:

30% riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di stato di licenza di scuola media superiore;

70% riservato alla prova di ammissione al corso di laurea, costituita da test a scelta multipla su argomenti di cultura generale, biologia e scienze, psico-pedagogia, con riferimento ai programmi delle scuole medie superiori.

Tali criteri di ammissione tuttavia potrebbero essere modificati qualora il Ministero emanasse direttive diverse da applicarsi a tutto il territorio nazionale.

L'accertamento medico di idoneità sportiva generica non è previsto dalla facoltà di medicina e chirurgia di Padova tra i criteri di ammissione; tuttavia potrebbe essere reso obbligatorio qualora venga prevista nella normativa nazionale da parte del Ministero.

Durata ed articolazione del corso di studi.

5. Il corso di laurea ha una durata quadriennale, divisa in un biennio propedeutico comune e in un secondo biennio con apprendimento di discipline differenziate secondo l'orientamento scelto dallo studente tra quelli individuati al comma 2.

Il corso di studi si avvale degli insegnamenti compresi nei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 178/1998, e in altri insegnamenti di settori ritenuti indispensabili per la formazione nei profili professionali individuati, come di seguito riportato:

A) Settori scientifico-disciplinari obbligatori previsti nell'ordinamento di cui al decreto-legge n. 178/1998:

B01B Fisica;

E03B Antropologia;

E04B Fisiologia umana;

E04C Mimentazione e nutrizione umana;

E05A Biochimica;

E09A Anatomia umana;

E07A Medicina interna;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F22A Igiene generale e applicata;

M09A Pedagogia generale;

M09W Didattica e pedagogia speciale;

M09Y Storia della pedagogia;

M10A Psicologia generale;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

N01X Diritto privato;

N10X Diritto amministrativo;

Q05B Sociologia dei processi culturali ed educativi.

B) Nuovi settori obbligatori previsti nell'ordinamento di cui al decreto-legge n. 178/1998.

Scienze delle attività motorie:

Teoria e metodologia del movimento umano;

Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età adulta e anziana;

Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria di gruppo, ricreativa e del tempo libero;

Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva "adattata";

Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

Teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

Scienze delle discipline sportive:

Teoria e metodologia dell'allenamento;

Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

Teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

Metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

Organizzazione degli organismi sportivi.

Scienza dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:

Legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;

Organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive;

Marketing e metodologia della comunicazione sportiva;

Programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.

C) Altri settori previsti

E07X Farmacologia;

F04A Patologia generale;

F07B Malattie dell'apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07E Endocrinologia;

F07H Reumatologia;

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F22C Medicina del lavoro;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

K05B Informatica;

M07C Filosofia morale;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M11B Psicologia sociale;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05A Sociologia generale;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale;

XXX Organizzazione degli organismi sportivi.

6. Ciascuno dei quattro anni di corso è articolato in semestri. L'impegno diattico complessivo è di 3200 ore, di cui almeno 700 devono essere riservate ad attività guidata e tutoriale. L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. Quest'ultima è comprensiva di esercitazione, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica e di quella sperimentale riservata alla tesi potranno essere svolte anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Nell'organizzazione del piano di studi i corsi di insegnamento attivati potranno essere monodisciplinari e/o integrati, questi ultimi costituiti da un massimo di tre moduli. I docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione d'esame.

7. Gli studenti che non consegnano almeno il 70% delle attestazioni di frequenza alle attività didattiche dei corsi non possono essere ammessi a sostenere le relative prove d'esame. Il superamento degli esami del primo biennio è propedeutico all'iscrizione al secondo biennio.

8. Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studi. lnoltre, prima dell'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente dovrà presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, da cui risulti il superamento delle prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una tra le seguenti lingue straniere: inglese, tedesco, francese, spagnolo. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di un'adeguata certiticazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione, o compilativa.

9. *Manifesto degli studi.*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea (quando esso sia stato costituito), definisce il piano degli studi ufficiale del corso di lau-

rea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione a quanto disposto dal secondo comma, dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;

b) stabilisce i corsi ufficiali d'insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività didattiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti a un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificatamente, i corsi di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione ai fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

10. *Docenza.*

La copertura dei corsi è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo e ai ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e successivamente ai professori di ruolo nei settori scientifico-disciplinari ritenuti affini dalla facoltà, ovvero per affidamento e supplenza a professore di ruolo o ricercatore.

In considerazione delle novità didattiche del corso e al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, il corso d'insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto anche oneroso.

11. *Aree disciplinari e impegno didattico minimo.*

L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze motorie comprende le seguenti aree disciplinari:

1. *Area psicopedagogica: impegno didattico minimo ore 165.*

Obiettivo: Lo studente deve conoscere:

a) gli aspetti pedagogici e storico-istituzionali dell'educazione motoria e le caratteristiche specifiche dell'apprendimento in relazione alla comunicazione educativa;

b) le metodologie didattiche per l'insegnamento di diverse attività (ludiche, espressive, presportive, sportive) per la programmazione e l'organizzazione dell'attività motoria nelle diverse fasce d'età e nelle condizioni di disadattamento;

c) i concetti e i metodi della psicologia dei processi cognitivi e fondamentali dello sviluppo della personalità dell'intero corso di vita, anche in relazione a disturbi di apprendimento connessi con svantaggi socio-culturali e di handicap.

Settori scientifico-disciplinari:

M07C Filosofia morale;

M09A Pedagogia generale;

M09F Pedagogia sperimentale;

M09Y Storia della pedagogia;

M09W Didattica e pedagogia speciale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11E Psicologia clinica.

2. *Area biomedica propedeutica: impegno didattico minimo ore 285.*

Obiettivo: Lo studente deve conoscere:

a) l'organizzazione biologica fondamentale e i processi degli organismi viventi nonché le nozioni fondamentali di genetica;

b) l'organizzazione strutturale del corpo umano con particolare riferimento agli apparati coinvolti nei meccanismi che regolano l'attività motoria;

c) le nozioni principali dei processi chimici e i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche dell'organismo;

d) le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano la loro integrazione dinamica in apparati e i meccanismi generali normali di controllo funzionale.

Settori scientifico-disciplinari

B01B Fisica

E03B Antropologia

E04B Fisiologia umana

E04C Aiimentazione e nutrizione umana

E05A Biochimica

E09A Anatomia umana

E07X Farmacologia

F04A Patologia generale

F07E Endocrinologia

3. *Area biomedica della prevenzione: impegno didattico minimo ore 225.*

Obiettivo: Lo studente deve conoscere:

a) i principali meccanismi fisiopatologici che comportano alterazioni della salute. Approfondire le conoscenze sul rapporto uomo e ambiente, ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie dei singoli e delle comunità;

b) le principali patologle che controindicano la pratica motoria e quelle in cui l'attività fisica può avere utilità terapeutica; interpretare le principali tecniche di valutazione della performance sportiva; i principi alimentari per una corretta nutrizione e le sostanze maggiormente utilizzate nonché i loro effetti collaterali indesiderati;

c) le principali situazioni in cui sia efficace l'attività motoria come mezzo di prevenzione e saper adeguatamente preparare e applicare dei programmi di attività motoria finalizzata; possedere le principali conoscenze di base per un intervento di primo soccorso in ambito sportivo.

Settori scientifico-disciplinari:

F07X Farmacologia;

F07A Medicina interna;

F07B Malattie apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07H Reumatologia;

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F22A Igiene generale e applicata;

F22C Medicina del lavoro.

4. *Area della motricità: impegno didattico minimo ore 705.*

Obiettivo: Lo studente deve possedere e acquisire:

a) le conoscenze di base del movimento umano (inteso non solo come fenomeno meccanico, ma come attività psicomotoria), anche in riferimento alle diverse origini ed evoluzione che questo ha assunto nei differenti contesti socio-culturali;

b) le conoscenze fondamentali epistemologiche e le tecniche del movimento funzionali alle diverse età e motivazioni, alle diverse situazioni sociali, lavorative e «adattate» per portatori di handicap;

c) le conoscenze teoriche, tecniche e didattiche di base di alcune discipline sportive (sport individuali, di squadra, nuoto) e delle relative metodologie di allenamento;

d) i principali fattori che determinano le capacità e abilità motorie e applicare i metodi di valutazione.

Settori scientifico-disciplinari:

Scienze delle attività motorie;

Scienze delle discipline sportive;

Scienza dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva;

Organizzazione degli organismi sportivi.

5. *Area giuridico-economico-statistica: impegno didattico minimo ore 165.*

Obiettivo: Lo studente deve conoscere e acquisire:

a) l'organizzazione e la regolamentazione dei diversi organismi sportivi e possedere le principali nozioni del comportamento sportivo e degli aspetti deontologici relativi all'attività motorio-sportiva;

b) le conoscenze fondamentali inerenti il settore del marketing dello sport comprendente le tendenze e le analisi dei bisogni, dei prodotti, dei servizi, le sponsorizzazioni, gli strumenti e strategie di comunicazione;

c) le conoscenze fondamentali della legislazione vigente nei vari settori di interesse, specifici per le imprese e organizzazioni sportive;

d) le strategie e le tecniche per la direzione, gestione e programmazione territoriale dell'impiantistica e delle attività sportive e turistico-sportive.

Settori scientifico-disciplinari:

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

K05B Informatica;

M07C Filosofia morale;

N01X Diritto privato;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N10X Diritto amministrativo;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05A Sociologia generale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale;

XXX Organizzazione degli organismi sportivi.

12. *Biennio di orientamento.*

Alla fine del secondo biennio lo studente dovrà scegliere l'orientamento e i relativi insegnamenti. Per ogni orientamento, oltre all'impegno didattico minimo previsto per ogni area didattica, come riportato nel comma 11, sono previste le materie professionalizzanti con le quali lo studente dovrà predisporre un proprio piano di studi che comprenda negli ultimi due anni, oltre agli insegnamenti obbligatori di orientamento come previsti dall'annuale manifesto degli studi, almeno tre insegnamenti complementari tra quelli previsti. Tale piano diventerà effettivo dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 20 marzo 2000

Il rettore: MARCHESINI

00A3714

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 marzo 2000, n. **1053013.**

Legge n. 488/1992 - Trasferimento a terzi (cosiddetto *«outsourcing»*) di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali facenti parte di un programma agevolato.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA

All'ASS.I.RE.ME

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare n. 247255 dell'8 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997) sono state fornite le indicazioni per confermare o meno le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992 nei casi in cui un nuovo soggetto giuridico subentri nella integrale proprietà dei beni facenti parte di un programma agevolato a seguito di operazioni di fusione, conferimento o cessione di azienda o di ramo d'azienda. Con la presente circolare si intendono disciplinare i casi in cui un'impresa subentri nella proprietà solo di parte dei beni del programma.

Nel caso in cui un'impresa estrattiva, manifatturiera o di servizi, che abbia richiesto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato *«outsourcing»*), essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità, in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute.

A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda o dell'eventuale decreto di concessione, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.

Ai fini di cui sopra:

a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce:

gli elementi che evidenzino compiutamente le attività produttive e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato;

un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalita di cui al punto 3.10 della circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalità del detto programma;

il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere al trasferimento;

le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa è maturata;

le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione

di cui al predetto punto *a),* con particolare riferimento alle motivazioni del trasferimento, alla necessità strategico-economica dello stesso, all'affidabilità del soggetto destinatario, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;

c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto *b),* avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;

d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento ovvero autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa. In tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia già avvenuto o avvenga comunque, le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate con le modalità e le procedure di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi allegati alla presente circolare, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta — quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. — e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali dell'iniziativa agevolata dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità produttiva interessata dall'iniziativa medesima. Anche per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni assunti in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro già disciplinati dalla citata circolare n. 247255 dell'8 maggio 1997.

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

Dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione ad un'operazione di trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato «outsourcing».

Il sottoscritto... ,
nato a .... , (prov. ....)
il .... e residente in .... ,
via e n. civ. ....
..................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

DICHIARA

in qualità di ....

.... (1) della società .... (2)
con sede legale in ...., via e n. civ. .... ;

che la detta società ha sottoscritto, ai sensi della legge n. 488/1992, una domanda di agevolazioni in data ....

recante il n. ...., per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in .... ,
(prov. ....), via e n. civ. .... ,
a fronte del quale è stato concesso, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. .... del .... ,
un contributo complessivo di L. .... , di cui L. ....
relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e L. .... relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (3);

che le attività di seguito elencate sono state trasferite ai soggetti e con gli atti corrispondentemente indicati (4):

* .... ;

* .... ;

* .... ;

che le spese relative al suddetto programma di investimenti a fronte delle quali sono richieste le agevolazioni sono state e/o saranno sostenute esclusivamente dalla società .... (2)
e che i relativi beni saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del programma medesimo;

di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal richiamato decreto di concessione n. .... del ....
e di assumere la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi medesimi anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento;

di avere compiutamente informato il/i destinatario/i del fatto che le attività oggetto del suddetto trasferimento sono interessate dal programma di investimenti per il quale sono state concesse le agevolazioni con il richiamato decreto n. .... del ....
e che quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati dalla normativa.

................., lì ....

L'impresa
timbro e firma (5)
....

---

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Denominazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni.

(3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre.

(4) Indicare, una per ciascuna riga, le attività interessate dal trasferimento, le corrispondenti imprese destinatarie ed il tipo di operazione (conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda) con gli estremi dei relativi atti e la decorrenza.

(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

ALLEGATO 2

Dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato «outsourcing».

Il sottoscritto .... ,
nato a .... (prov. ....)
il .... e .... residente in .... ,
via e n. civ. .... ,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

DICHIARA

in qualità di .... (1)
della società .... (2) con sede legale in .... ,
via e n. civ. .... ;

che con atto .... (3) la detta società ha ricevuto il trasferimento delle attività di seguito indicate svolte nell'ambito dell'unità produttiva ubicata in .... , (prov. ....),
via e n. civ. .... , di proprietà della società .... (4):

* .... (5);

* .... ;

* .... ;

che quest'ultima ha compiutamente informato la società ....
.... (2)
del fatto che la predetta unità produttiva è interessata da un programma di investimenti per il quale la società .... (4)
ha ottenuto la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 con decreto n. .... del .... e che tale decreto comporta in capo alla stessa il pieno rispetto degli obblighi fissati dalla normativa e l'esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi stessi ed alla eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse anche se dipendente da comportamenti tenuti dalla societa .... (2);

che allo stato attuale sussistono, per quanto a sua conoscenza, le condizioni per il pieno rispetto dei suddetti obblighi;

SI IMPEGNA

a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al decreto n. .... del................,
nonché alla società .... (4)
di accedere ai dati ed alle informazioni che le consentano di compiere gli adempimenti previsti dalla normativa.

................., lì ....

L'impresa
timbro e firma (6)
....

---

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Denominazione dell'impresa destinataria della o delle attività trasferite.

(3) Indicare il tipo di operazione (conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda), gli estremi dell'atto e la relativa decorrenza.

(4) Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità produttiva.

(5) Indicare, una per ciascuna riga, le attività trasferite.

(6) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

00A3656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Variazione della denominazione sociale della società «Zeneca S.p.a.» in «Astrazeneca S.p.a.»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 80 del 28 gennaio 2000

Variazione di A.I.C. - Cambiamento di nome ed indirizzo del titolare A.I.C. (senza modifica codice fiscale).

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., Palazzo Volta - via F. Sforza - 20089 Basiglio, Milano.

Specialità medicinale: tutte.

Con riferimento alla domanda di codesta società del 22 novembre 1999 si comunica che, a seguito della fusione per incorporazione della Astra Farmaceutici S.p.a. nella Zeneca S.p.a., la denominazione sociale di quest'ultima viene modificata in:

Astrazeneca S.p.a. - Palazzo Volta - Via F. Sforza - 20089 Basiglio - Milano.

I lotti delle specialità medicinali già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3609

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano ora registrate alla Astra Farmaceutici - S.p.a.

Estratto decreto n. 201 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Astra Farmaceutici S.p.a., con sede in via Messina, 38, Milano, codice fiscale 07968910153:

Specialità medicinale: ALLERPLUS.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 026506016 - 30 compresse 60 mg.

Specialità medicinale: ANTRA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 028245049 - IV 1 fialoide 40 mg;
n. 028245052 - IV 5 fialoidi 40 mg;
n. 028245088 - «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato;
n. 028245090 - «20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;
n. 028245114 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato;
n. 028245126 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato;
n. 028245138 - «10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato.

Specialità medicinale APLODAN:
Numero A.I.C. e confezione:
n. 021170028 - 20 compresse 250 mg;
n. 021170030 - 10 bustine orali 6 g 500 mg.

Specialità medicinale: BRICANYL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 023471028 - «turbohaler» polv inalat 200 dosi 0,5 mg/dose.

Specialità medicinale: CAOMET.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 025244029 - 10 capsule 50 mg;
n. 025244031 - 10 flaconcini orali 50 mg.

Specialità medicinale: CARBOCAINA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 016691026 - 0,5% 1 flacone 50 ml;
n. 016691040 - 1% 1 flacone 50 ml;
n. 016691065 - 2% 1 flacone 50 ml;
n. 016691077 - 3% 1 flacone 20 ml;
n. 016691089 - 3% im 5 fiale 2 ml;
n. 016691091 - 3% 5 tubofiale 1,8 ml;
n. 016691127 - 3% 5 fiale 2 ml;
n. 016691139 - 3% 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 016691178 - 0,5% c/adrenalina flac. 50 ml;
n. 016691192 - 1% c/adrenalina flac. 50 ml;
n. 016691216 - 2% e/adrenalina flac. 50 ml;
n. 016691228 - 2% c/adrenalina forte fl. 20 ml;
n. 016691230 - 2% c/adrenalina forte 5 f 2 ml;
n. 016691255 - 2% c/adrenal. forte 5 tubofiale 1,8 ml;
n. 016691279 - 2% c/adrenalina forte 50 f 2 ml;
n. 016691281 - 2% c/adren. forte 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 016691317 - 0,5% 1 fiala 10 ml;
n. 016691329 - 1% 1 fiala 10 ml;
n. 016691331 - 2% 1 fiala 10 ml;
n. 016691343 - «c/adren» 1 fiala 0,5% 10 ml;
n. 016691356 - «c/adren» 1 fiala 1% 10 ml;
n. 016691368 - «c/adren» 1 fiala 2% 10 ml;
n. 016691370 - 2% c/adren. forte 50 tubofiale autoas.
n. 016691382 - 3% 50 tubofiale autoasp. 1,8 ml;
n. 016691394 - 1 fiala 0,5% 5 ml;
n. 016691406 - 1 fiala 1% 5 ml;
n. 016691418 - 1 fiala 2% 5 ml;
n. 016691420 - «adrenalina» 1 fiala 0,5% 5 ml;
n. 016691432 - «adrenalina» 1 fiala 1% 5 ml;
n. 016691444 - «adrenalina» 1 fiala 2% 5 ml;
n. 016691457 - 1% 1 siringa da 5 ml;
n. 016691469 - 1% 1 siringa da 10 ml;
n. 016691471 - 2% 1 siringa da 5 ml;
n. 016691483 - 2% 1 siringa da 10 ml;
n. 016691495 - adrenalina 1% 1 sir. 5 ml 1:200000;
n. 016691507 - adrenalina 1% 1 sir. 10 ml 1:200000;
n. 016691519 - adrenalina 2% 1 sir. 5 ml 1:200000;
n. 016691521 - adrenalina 2% 1 sir.10 ml 1:200000;
n. 016691533 - «1%» 1 fiala polyamp 10 ml soluz 1% in blister.

Specialità medicinale: CITANEST 3% Octapressin.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 021578012 - 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 021578024 - 5 tubofiale 1,8 ml;
n. 021578036 - 50 tubofiale autoasp. 1,8 ml.

Specialità medicinale: DURONITRIN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 026760013 - 30 compresse rilascio controllato 60 mg.

Specialità medicinale: EMLA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 027756016 - 1 tubo crema 5 g + 2 cerotti;
n. 027756028 - 5 tubi crema 5 g + 10 cerotti;
n. 027756030 - 1 tubo crema 30 g.

Specialità medicinale: EUDIGOX.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 014166033 - 40 capsule 0,100 mg;
n. 014166045 - 40 capsule 0,200 mg.

Specialità medicinale: INOPAMIL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 025257015 - «50» 40 compresse 50 mg;
n. 025257027 - «100» 40 compresse 100 mg;
n. 025257039 - «200» 20 compresse 200 mg.

Specialità medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 029726015/g - 2% fiala 10 ml;
n. 029726027/g - 2% fiala 50 ml.

Specialità medicinale: MARCAINA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 021409014 - fiala 10 ml 0,25%;
n. 021409026 - flacone 20 ml 0,25%;
n. 021409038 - flacone 50 ml 0,25%;
n. 021409040 - fiala 10 ml 0,50%;
n. 021409053 - flacone 20 ml 0,50%;
n. 021409065 - flacone 50 ml 0,50%;
n. 021409089 - «adrenalina» fiala 10 ml 0,25%;
n. 021409091 - «adrenalina» flac. 20 ml 0,25%;
n. 021409103 - «adrenalina» flac. 50 ml 0,25%;
n. 021409115 - «adrenalina» fiala 10 ml 0,50%;
n. 021409127 - «adrenalina» flac. 20 ml 0,50%;
n. 021409139 - «adrenalina» flac. 50 ml 0,50%;
n. 021409154 - 1 fiala 2 ml 1% iperbarica;
n. 021409180 - 1 fiala 0,25% 5 ml;
n. 021409192 - 1 fiala 0,50% 5 ml;
n. 021409204 - «adrenalina» 0,25% 5 ml;
n. 021409216 - «adrenalina» 1 fiala 0,50% 5 ml;
n. 021409228 - 1 siringa 5 ml 0,25%;
n. 021409230 - 1 siringa 10 ml 0,25%;
n. 021409242 - 1 siringa 5 ml 0,50%;
n. 021409255 - 1 siringa 10 ml 0,50%;
n. 021409267 - «adrenalina» 1 sir. 5 ml 0,25%;
n. 021409279 - «adrenalina» 1 sir. 10 ml 0,25%;
n. 021409281- «adrenalina» 1 sir. 5 ml 0,50%;
n. 021409293 - «adrenalina» 1 sir. 10 ml 0,50%;
n. 021409305 - 0,5% 1 fiala 4 ml iperbarica;
n. 021409317 - 0,25% fiala polyamp soluz iniett 10 ml;
n. 021409329 - 0,5% fiala polyamp soluz iniett 10 ml.

Specialità medicinale: PENGLOBE.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 024125054 - 12 compresse 800 mg;
n. 024125066 - 12 compresse 1200 mg.

Specialità medicinale: PLENDIL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 028162030 - 14 compresse 10 mg;
n. 028162042 - 28 compresse 5 mg.

Specialità medicinale: PULMAXAN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 027621010 - «turbohaler» 100 mcg 200 dosi;
n. 027621022 - «turbohaler 200» polvere inalt. 200 mcg/dose 100 dosi;
n. 027621034 - «turbohaler 400» polvere inalat. 400 mcg/dose 50 dosi.

Specialità medicinale: REOMUCIL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 024152011 - sciroppo 150 ml;
n. 024152023 - bb sciroppo 150 ml;
n. 024152035 - 30 bustine 300 mg;
n. 024152047 - 60 bustine 300 mg;
n. 024152050 - 20 capsule 375 mg.

Specialità medicinale: REVIVAN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 022609022 - «200» 10 fiale 5 ml.

Specialità medicinale: RHINOCORT.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 028935029 - «100» polv inalaz 1 inalat turbohaler 200 dosi.

Specialità medicinale: SELOKEN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 023616028 - 50 compresse 100 mg;
n. 023616042 - «retard» 28 compresse 200 mg;
n. 023616055 - IV 5 fiale 5 ml 5 mg.

Specialità medicinale: SELOZIDE.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 024746012 - 30 compresse.

Specialità medicinale: UNIPRIL.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 027166040 - «1,25 mg compresse» 28 compresse;
n. 027166053 - «2,5 mg compresse» 28 compresse;
n. 027166065 - «5 mg compresse» 14 compresse.

Specialità medicinale: VENITRIN.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 018128025 - flebo 2 fiale 5 mg + set infus;
n. 018128037 - «t 5» 15 sistemi transdermici 5 mg/24 h;
n. 018128049 - «t 10» 15 sistemi transdermici 10 mg/24 h;
n. 018128052 - «t 15» 15 sist. transd. 15 mg/24 h.

Specialità medicinale: XYLOCAINA ASTRA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 004535011 - 2% 1 flacone 50 ml;
n. 004535035 - pomata 20 g 5% ml;
n. 004535047 - 1 fiala 2% 5 ml;
n. 004535050 - 1 fiala 2% 10 ml;
n. 004535062 - 2% sir preriem soluz iniett 5 ml;
n. 004535074 - 2% sir preriem soluz iniett 10 ml;
n. 004535098 - 10% spray flacone 50 ml;
n. 004535175 - «2%» 1 fiala polyamp 10 ml soluz 2% in blister.

Specialità medicinale: XYLOCAINA CON ADRENALINA ASTRA.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 022671022 - 2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 022671046 - 2% adrenalina 1:80000 5 tubofiale 1,8 ml;
n. 022671059 - 2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale autoasp. 1,8 ml;
n. 022671061 - 2% adrenalina 1:50000 5 fiale 2 ml;
n. 022671073 - 2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 ml;
n. 022671085 - 2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale autoasp. 1,8 ml.

Specialità medicinale: XYLOPROCT.
Numero A.I.C. e confezione:
n. 020635037 - pomata 20 g,

sono ora trasferite alla società: Zeneca S.p.a., con sede in Palazzo Volta - via F. Sforza, Basiglio, Milano, con codice fiscale 00735390155.

Con conseguente modifica della denominazione sociale in Astrazeneca S.p.a., con sede in Palazzo Volta - via F. Sforza, Basiglio, Milano, codice fiscale 00735390155.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3610

Autorizzazione al presidio multizonale di igiene e prevenzione della A.S.L. di Brescia - Unità operativa medico micrografica e tossicologica, ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

Con decreto direttoriale 24 febbraio 2000, n. 3305, il Presidio multizonale di igiene e prevenzione della A.S.L. di Brescia - Unità operativa medico-micrografica e tossicologica è stato autorizzato ad eseguire analisi microbiologiche ufficiali di acque minerali.

00A3608

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Prospetto del corso medio dei titoli del 2º semestre 1999, valevole per il 1º semestre 2000 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione dal 1º gennaio 1999 1 Ecu = 1 Euro; 1 Euro = L. 1936,27

DENOMINAZIONE DEI TITOLI

TITOLI DI STATO

Codice	Certificati di credito del Tesoro			Detratto il decimo	
		con cedola	senza cedola	con cedola	senza cedola
IT0001321774	C.C.T. ind. 1 -3 -99/2006 s 1,60%	102,13	100,53	91,92	90,48
IT0000367422	C.C.T. ind. 1-1-96-2006 2,05%	104,20	102,15	93,78	91,94
IT0000367323	C.C.T. 1- 9 -1995/2001 tv Consap s 1,75%	102,78	101,03	92,50	90,93
IT0000367448	C.C.T. ind. 1-12/1995/2002 2,00%	103,23	101,23	92,90	91,11
IT0000367299	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.95/2003 2,05%	103,02	100,97	92,71	90,87
IT0000367596	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.96/2006 2,05%	104,02	101,97	93,62	91,77
IT0000366333	C.C.T. Ind 1-5-1993/2000 s 2,10%	102,81	100,71	92,52	90,64
IT0000367638	C.C.T. Ind. 1-7-1999/2007 s 2,05%	102,93	100,88	92,64	90,79
IT0000366390	C.C.T. Ind. 1 -6-1993/2000 s 2,20%	103,07	100,87	92,76	90,78
IT0000366671	C.C.T. Ind. 22-12-1993/2000 s 1,75%	108,25	106,50	97,43	95,85
IT0000366689	C.C.T. Ind. 22-12-1993/2003 s 2,00%	103,40	101,40	93,06	91,26
IT0000366572	C.C.T. Ind. 1- 10 -1993/2000 s 1,85%	102,52	100,67	92,27	90,60
IT0000366267	C.C.T. Ind 1 - 2 - 1993/2000 s 1,85%	102,53	100,68	92,28	90,61
IT0000366481	C.C.T. Ind.1 -8 - 1993/2000 s1,85%	102,84	100,99	92,56	90,89
IT0000366200	C.C.T. Ind. 1- 1 -1993/2000 s 1,85%	102,29	100,44	92,06	90,40

IT0000366291	C.C.T. Ind. 1- 3- 1993/2000 s 1,95%	102,40	100,45	92,16	90,41
IT0000366184	C.C.T. 1-11-1992/1999 ind. sem. 2,05%	102,42	100,37	92,18	90,33
IT0000366739	C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 2,,10%	102,83	100,73	92,55	90,66
IT0000366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 1,85%	103,21	101,36	92,88	91,22
IT0000366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 1,65%	102,55	100,90	92,29	90,81
IT0000366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 1,85%	102,82	100,97	92,53	90,87
IT0000367067	C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 1,85%	102,38	100,53	92,14	90,48
IT0000367125	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 1,75%	102,61	100,86	92,34	90,77
IT0000367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 1,75%	102,67	100,92	92,40	90,83
IT0000367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 2,00%	103,01	101,01	92,70	90,91
IT0000367265	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 1,75%	102,84	101,09	92,56	90,98
IT0000367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 1,75%	102,91	101,16	92,62	91,04
IT0000367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 2,00%	103,17	101,17	92,85	91,05
IT0000367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 1,75%	103,02	101,27	92,72	91,14
IT0000367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 1,75%	103,12	101,37	92,81	91,23
IT0000367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 2,00%	103,38	101,38	93,04	91,24
IT0000367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 2,05%	103,39	101,34	93,05	91,21
IT0000367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 1,75%	103,02	101,27	92,72	91,14
IT0000367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 1,85%	102,24	100,39	92,02	90,35
IIT0000367885	C.C.T. 1 - 1- 1997/2004 ind. sem.1,90 %	102,31	100,41	92,07	90,37
IT0001101234	C.C.T. 1 -3- 1997/2004 ind. sem. 1,60%	102,07	100,47	91,86	90,42
IT0001115366	C,C.T. 1 -5 - 1997/2004 ind sem. 1,85%	102,32	100,47	92,08	90,42
IT0001145371	C.C.T. 1-9- 1997/2004 " " 1,60%	102,57	100,97	92,31	90,87
IT0001224275	C.C.T. 1 -5-1998/2005 ind. Sem. 1,85%	102,69	100,84	92,42	90,76
IT0001263851	C.C.T. 1-10-1998/2005 ind. Sem 1,60%	102,14	100,54	91,92	90,49
IT0001244166	C.T.Z. 31-7-1998/2000	98,25	98,25	88,43	88,43
IT0001155594	C.T.Z. (Zero coupon) 30 - 9 -1997-1999	98,62	98,62	88,76	88,76
IT0001228334	C.T.Z. (Zero Coupon) 29 -5-1998-2000	97,24	97,24	87,52	87,52
IT0001208542	C.T.Z (Zero Coupon) 16-3-1998-2000	97,88	97,88	88,09	88,09
IT0001215992	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-4-1998-1999	98,51	98,51	88,66	88,66
IT0001268942	C.T.Z (zero Coupon 30-10-1998/2000	97,53	97,53	87,78	87,78

IT0001263406	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-10-98/2000	96,05	96,05	86,44	86,45
IT0001244158	C.T.Z. (zero Coupon) 31-7-98/2000	96,72	96,72	87,05	87,05
IT0001179230	C.T.Z. (zero Coupon) 15-12-97/1999	98,05	98,05	88,25	88,25
IT0001179545	C.C.Z (zero Coupon) 15-12-97/1999	98,05	98,05	88,25	88,25
IT0001334777	C.C.Z. 14- 5-99/2001	94,27	94,27	84,84	84,84
IT0001348140	C.T.Z. 30- 6-99/2000	95,63	95,63	86,06	86,07
IT0001300927	C.T.Z 15-1-99/2001	95,21	95,21	85,68	85,69
IT0001321782	C.T.Z. 31- 3-99/2000	96,49	96,49	86,84	86,84
IT0001300943	C.T.Z. 29-1-99/2000	96,78	96,78	87,10	87,10
IT0001310033	C.T.Z. 26-2-99/2001	94,91	94,91	85,42	85,42
IT0001383071	C.T.Z. 15-10-99/2001	92,48	92,48	83,23	83,23
IT0001376125	C.T.Z. 30- 9-99/2001	94,87	94,87	85,38	85,38
IT0001352811	C.T.Z 15-7-99/2001	93,52	93,52	84,17	84,17
	Buoni del Tesoro poliennali				
IT0001326575	B.T.P. 3,00% 16-4-99/2002	100,37	98,87	90,33	88,98
IT0001310363	B.T.P. 3,00% 17-2-99/2002	100,40	98,90	90,36	89,01
IT0001305454	B.T.P. 3,25% 1- 2-99/2004	98,88	97,26	88,99	87,53
IT0001326567	B.T.P. 3,25% 16-4-99/2004	98,72	97,09	88,84	87,38
IT0000366515	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993-2003	127,98	122,98	115,18	110,68
IT0001278503	B.T.P. 3,50% 1-11-98/2001	102,76	101,01	92,48	90,91
IT0000366234	B.T.P. 12,00% 1-1-93 2003	132,72	126,72	119,44	114,05
IT0000366713	B.T.P. 8,50% 22-12-93 2003	121,75	117,50	109,58	105,75
IT0000366143	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/2002	130,54	124,54	117,49	112,09
IT0000366721	B.T.P. 8,50% 22-12/1993-2023	151,81	147,56	136,62	132,80
IT0001174611	B.T.P. ind. 1-11-1997/2027 6,50%	117,55	114,30	105,79	102,87
IT0000126794	B.T.P. 12,00% 1- 6- 1991/2001	121,76	115,76	109,58	104,18
IT0000366424	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/2003	131,25	125,75	118,13	113,18
IT0000366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	131,84	126,09	118,65	113,48

IT0000367281	B.T.P. 10,50% 15 -7-1995/2000	112,89	107,64	101,60	96,88
IT0000367166	B.T.P. 10,50% 1-4-1995-2000	110,66	105,41	99,59	94,87
IT0000367091	B.T.P. 9,50% 1- 1-1995-2005	130,71	125,96	117,63	113,36
IT0000366655	B.T.P. 9,00% 1-11-1993-2023	152,56	148,06	137,30	133,25
IT0000126778	B.T.P. 12,50% 1- 3-1991/2001	120,87	114,62	108,78	103,16
IT0000366051	B.T.P. 12,00% 1-5-1992/2002	128,35	122,35	115,52	110,12
IT0000367612	B.T.P. 9,50% 1- 5-1996/2001	115,37	111,12	103,83	100,01
IT0000367414	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/2000	114,92	109,67	103,43	98,70
IT0000367174	B.T.P. 10,50% 1-4-1995/2005	137,22	131,97	123,49	118,77
IT0000366937	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/2004	124,32	120,07	111,88	108,06
IT0000126836	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/2001	123,64	117,64	111,27	105,88
IT0001170007	B.T.P. 6,00% 1-11-1997/2007	112,79	109,79	101,51	98,81
IT0000367679	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/2001	113,64	109,51	102,27	98,56
IT0001278511	B.T.P. 5,25% 1-11-1998/2029	100,14	97,52	90,13	87,77
IT0000367786	B.T.P. 7,75% 15-9-1996/2001	113,13	109,26	101,82	98,33
IT0000367778	B.T.P. 7,50% 1-10-1996/1999	105,89	102,14	95,30	91,93
IT0001092367	B.T.P. 6,00% 15-2-1997/2000	104,96	101,96	94,46	91,76
IT0000367851	B.T.P. 6,00% 1- 1-1997/2000	105,20	102,20	94,68	91,98
IT0000367844	B.T.P. 6,25% 1-1-1997/2002	109,75	106,63	98,78	95,97
IT0000367083	B.T.P. 9,50% 1- 12-1994/1999	108,42	103,67	97,58	93,30
IIT0000366606	B.T.P. 9,00% 1-10- 1993/2003	124,34	119,84	111,91	107,86
IT0000366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	123,61	119,36	111,25	107,42
IT0001124251	B.T.P. 6,25% 15-5-1997/2002	110,44	107,32	99,40	96,59
IT0000367489	B.T.P. 9,50% 1- 2- 1996/2001	114,55	109,80	103,10	98,82
IT0000367315	B.T.P. 10,50% 1- 9-1995/2005	138,94	133,69	125,05	120,32
IT0001338612	B.T.P. 4,25 % 1/5/99- 1/11 1-6/99/2009	97,46	95,33	87,71	85,80
IT0001278503	B.T.P. 3,50% 1-11-1998/2001	102,04	100,29	91,84	90,26
IT0000367810	B.T.P. 7,75% 1- 11-1996/2006	124,38	120,50	111,94	108,45
IT0000367687	B.T.P. 8,75% 1- 7-1996/2006	130,52	126,14	117,46	113,53
IT0001086567	B.T.P. 7,25% 1- 11-1996/2026	128,38	124,76	115,54	112,28
IT0000126877	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/2002	126,03	120,03	113,42	108,03

IT0001260808	B.T.P. 4,00% 1-9- 1998/2001	**103,35**	**101,35**	**93,02**	**91,22**
IT0001096491	B.T.P. 6,25% 1- 3- 1997/2002	**110,08**	**106,96**	**99,07**	**96,26**
IT0001132098	B.T.P. 6,75% 1- 7- 1997/2007	**118,09**	**114,72**	**106,28**	**103,25**
IT0001156386	B.T.P. 5,50% 15-3-1997/2000	**105,66**	**102,91**	**95,09**	**92,62**
IT0000367497	B.T.P. 9,50% 1-2- 1996/2006	**134,23**	**129,48**	**120,80**	**116,53**
IT0000366929	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/1999	**105,48**	**101,23**	**94,93**	**91,11**
IT0001086559	*B.T.P. 6,75% 1 - 2-1997/2007*	**117,80**	**114,43**	**106,02**	**102,99**
IT0000366762	*B.T.P 8,50% 1-1-1994/2004*	**122,87**	**118,62**	**110,58**	**106,76**
IT0001156394	*B.T.P. 5,75% 15-9-97/2002*	**109,16**	**106,29**	**98,24**	**95,66**
IT0001119509	*B.T.P. 6,00% 15-5-97/2000*	**105,66**	**102,66**	**95,09**	**92,39**
IT0001239588	*B.T.P. 4,50% 1-7-98/2001*	**104,55**	**102,30**	**94,10**	**92,07**
IT0001220851	*B.T.P. 4,50% 15-4-98/2001 ind*	**104,43**	**102,18**	**93,99**	**91,96**
IT0001224283	*B.T.P. 4,75% 1-5-98/2003*	**105,72**	**103,35**	**95,15**	**93,02**
IT0001206066	*B.T.P. 5,00% 15-2-98/2003*	**106,66**	**104,16**	**95,99**	**93,74**
IT0001195491	*B.T.P. 5,00% 15-1-98/2001*	**105,26**	**102,76**	**94,73**	**92,48**
IT0001224309	*B.T.P. 5,00% 1-5-98/2008 ind.*	**105,41**	**102,91**	**94,86**	**92,62**
IT000127363	*B.T.P. 4,50% 2-11-98/2009*	**101,42**	**99,17**	**91,28**	**89,25**
IT0001263844	*B.T.P. 4,00% 2-10-98/2003*	**102,54**	**100,54**	**92,28**	**90,49**
IT0001244638	*B.T.P. 4,50% 17-7-98/2003*	**104,73**	**102,48**	**94,25**	**92,23**
	Titoli di Stato in valuta				
IT0000366952	C.C.T. E.C.U. 22-11-1994/1999 8,00%	**105,04**	**101,04**	**94,54**	**90,94**
IT0000367109	C.C.T. E.C.U. 24- 1-1995/2000 8,50%	**106,29**	**102,04**	**95,66**	**91,84**
IT0000367190	C.C.T. E.C.U. 24- 5-1995/2000 8,25%	**106,70**	**102,57**	**96,03**	**92,31**
IT0000367349	C.C.T. E.C.U. 26-9-1995/2000 7,25%	**106,36**	**102,74**	**95,72**	**92,47**
IT0000367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	**106,14**	**102,89**	**95,52**	**92,60**
IT0000367729	C.C.T. E.C.U. 16 -7-1996/2001 6,25%	**106,92**	**103,80**	**96,23**	**93,42**
It0006520362	Repubblica Ellenica Ste 10-12-97/2004 5,90%	**109,37**	**106,42**	**98,43**	**95,78**
IT0006527532	Repubblica Ellenica 11/03/99 2019 5,00%	**92,40**	**89,90**	**83,16**	**80,91**

	Obbligazioni Comunali				
IT0001181129	Provincia di Milano ind. 23.12-97/2012 2,00% s.	101,98	99,98	91,78	89,98
IT0000580156	Città di Roma tv ind. 15-7-96/2016 1,75%	101,79	100,04	91,61	90,04
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
IT0006515719	B.E.I. con caps ind. 15-3-97/2004 1,55%	99,75	98,20	89,78	88,38
IT0006363987	B.E.I. 0,61% ind. trim. 18 -7- 1995/1999	100,99	99,77	90,89	89,79
IT0006011719	B.E.I. 12,00% 17-12-1991/2001	112,41	106,41	101,17	95,77
IT0006525932	B.E.I. 7,00% 20-11-1998/2018	92,01	88,51	82,81	79,66
IT0006520289	B.E.I. 4,75% 5-12-1997/2004	111,89	109,52	100,70	98,57
IT0006515628	B.E.I. (Zero Coupon) 20-3-1997/2017	36,55	36,55	32,89	32,90
IT0006469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003	84,54	84,54	76,09	76,09
IT0006526609	B.E.I. 10,50% 22 - 01/99/2029	92,75	87,50	83,48	78,75
IT0006506007	B.E.I. (Zero Coupon) 6-12-1996/2016	38,75	38,75	34,87	34,88
IT0006521634	B:E.I. Dual Currency ind. 03-03-98/2001 s 2,15%	97,86	95,71	88,07	86,14
IT0006527052	B.E.I. Euro Stability Bond 5-02-99/2019 10,50%	90,49	85,24	81,44	76,72
IT0006527300	Bei Euro Step-Down 26-01/99/2029 10,00%	72,55	67,55	65,30	60,80
IT0006521139	B.E.I. Fixed Revers 5-02-98/2013 11,15%	100,53	94,96	90,48	85,46
IT0006523960	B.E.I. one coupon 15-04-98/2013	95,10	95,10	85,59	85,59
IT0006517996	B.E.I. Tel quel 17-10-97/2002	120,41	120,41	108,36	108,37
IT0006515701	B.I.R.S. 4--3-97/2004 6,50%	112,40	109,15	101,16	98,24
IT0006516998	B.I.R.S. 28-5-1997/2004 1,57%	100,87	99,30	90,78	89,37
IT0006514100	B.I.R.S. (Zero coupon) 1-2-1997/2007	69,61	69,61	62,64	62,65
IT0006519018	B.I .R.S. tel quel 23-10-1997/2002	113,03	113,03	101,73	101,73
DE0002929452	Repubblica Argentina 4-03-99/2004 9,50%	106,57	101,82	95,91	91,64
DE0002998952	Repubblica Argentina 25-04-99/2006 9,00%	104,08	99,58	93,67	89,62

	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
IT0000528056	Cassa DD PP. - IRI ind. sem. 1-4-94/1999 1,80% sem.	**101,51**	**99,71**	**91,36**	**89,74**
	E.N.E.L.				
IT0000138708	1,35% Ind. sem. 16- 5-1985/2000 II emiss.	**114,35**	**113,00**	**102,91**	**101,70**
IT0000146149	1,20% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	**103,13**	**101,93**	**92,82**	**91,74**
IT0000500386	9,60% Ind. sem. 20 -11-1993/2003 2° emiss.	**115,41**	**110,61**	**103,86**	**99,55**
IT0000142239	1,30% Ind. sem. 1-10-1985/2000 3° emiss.	**103,46**	**102,16**	**93,11**	**91,94**
	E. N. I.				
IT000172756	E.N.I. 1-1-88/2000 ind 2,25%	**102,91**	**100,66**	**92,62**	**90,59**
IT000504172	E.N.I. 1-12-93/2003 t ind 1,15%	**106,61**	**105,46**	**95,95**	**94,91**
	I. R .I.				
IT000140894	*I.R.I. Ind 1-7-85/2000 2,80%*	**103,32**	**100,52**	**92,98**	**90,47**
IT0000144458	I.R.I. Ind 16-12-851999 2,50%	**102,99**	**100,49**	**92,69**	**90,44**
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT000024122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	**108,35**	**104,85**	**97,52**	**94,37**
IT0000576782	Zero Coupon 6-6-96/2003	**84,09**	**84,09**	**75,68**	**75,68**
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000022019	9,00% OP Autostrade III emissione 1975/2001	**102,00**	**97,50**	**91,80**	**87,75**

	ANAS				
IT0000138542	*Az. naz. aut. 1,50% Ind. sem. 1 - 5 -1985/2000*	**114,36**	**112,86**	**102,92**	**101,57**
	Ente Ferrovie dello Stato				
IT0000138534	Ente FF.SS. 1,50% Ind. sem. 1-5-1985/2000 III em.	**114,44**	**112,94**	**103,00**	**101,65**
IT0000268083	Ente FF.SS. 2,30% Ind. sem. 22-12-1990/2001	**104,77**	**102,47**	**94,29**	**92,22**
IT0000518362	Ente FF.SS. 0,95% Ind. trim. 17-5-1994/2002	**102,25**	**100,35**	**92,03**	**90,32**
IT0000508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	**122,76**	**118,31**	**110,48**	**106,48**
IT0000508165	Ente FF.SS. 0,95% Ind. trim. 21-1-1994/2004	**104,69**	**102,79**	**94,22**	**92,51**
IT0000948304	Ente FF.SS. 1,80% Ind.. sem. 3 -12 -1996/2008	**101,59**	**99,79**	**91,43**	**89,81**
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
IT0000026101	8,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1974/2004)	**108,37**	**104,37**	**97,53**	**93,93**
IT0000026119	8,00% s.s. «Autostrade» (1975/2005)	**108,49**	**104,49**	**97,64**	**94,04**
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO				
	AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT000576683	IMI 1^ 22-05-96/2004 9,70%	**117,16**	**112,31**	**105,44**	**101,08**
IT0000570710	1,95% Ind. Sem. 1° emissione 1-1-1996/2001	**102,00**	**100,05**	**91,80**	**90,05**
IT0000576782	(Zero Coupon) Ind. 6-6-1996/2003	**84,09**	**84,09**	**75,68**	**75,68**
IT0000538378	2,20% ind. sem. 1-1-96/2001	**102,41**	**100,21**	**92,16**	**90,19**
IT0000576345	1,81% ind sem 2-5-96/2000	**101,30**	**99,49**	**91,17**	**89,54**
IT0001181723	1,79% dual rate ind. 13-12-97/2002	**100,62**	**98,83**	**90,55**	**88,95**

IT0001225330	Commodity Linked Bo 11-05-98/2003	99,29	99,29	89,36	89,36
IT0001260485	Fixed Reverse Float 25-09/2016 11,00%	87,67	87,67	78,90	78,90
IT0001208948	Index Bond II ind. 9-03/2003	100,79	100,79	90,71	90,71
IT0001197158	index bond Mib 30 26-01/98/2002	109,74	109,74	98,76	98,77
IT0001239315	index bond VII 1-07/98/2003	95,98	95,98	86,38	86,38
IT0001218137	Imi IV con premio rimb. 9-04/98/2005 3,20%	101,47	99,87	91,32	89,88
IT0001157830	Imi tel quel 1-10-97/2007	64,64	64,64	58,18	58,18
IT0000140894	2,80% 1985-2000 ind, sem	103,32	100,52	92,98	90,47
IT0000144458	2,50% 1985-1999 Indicizzato semestrale	102,99	11,49	92,69	10,34
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
IT0000156718	2,00% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	102,08	100,08	91,87	90,07
IT0000184348	1,95% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	103,68	101,73	93,31	91,56
IT0000024536	9,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	111,51	107,01	100,36	96,31
IT0000024544	10,00% 1- 1-1977/2007 trentennale	114,46	109,46	103,01	98,51
IT0000504537	2,00% ind. sem. 1a 1-1-94/2004	102,09	100,09	91,88	90,08
IT0000534849	2,00% ind. sem. 1a 1-1-95/2002	102,07	100,07	91,86	90,06
IT0000946233	6,90% 20 5-12-96/2001	109,72	106,27	98,74	95,64
IT0000496338	1,95% ind. sem. 29a 1-10-93/2001	102,22	100,27	92,00	90,24
IT0001213047	11,00% 17-3-98/2001	110,45	104,95	99,40	94,46
IT0000572104	1,55% ind. sem. 2a 1-4-96/2001	100,99	99,44	90,89	89,50
IT0000978749	1,35% ind. sem. 2a 15-1-97/2004	98,69	97,34	88,82	87,61
IT0000496346	1,05% ind. t. 30a 1-10-93/2000	101,29	100,24	91,16	90,22
IT0000500238	1,80% ind. sem..31a 1-11-93/2003	101,88	100,08	91,69	90,07
IT0001216768	9,00% 1- 4 -98/2000	105,35	100,85	94,82	90,77
IT0000506672	2,05% ind. sem. 3a 1-1-94/2004	102,19	100,14	91,97	90,13
IT0001083994	6,00% 4a 1-2-97/2002	103,84	100,84	93,46	90,76
IT0001219945	14,50% 9-4-98/2000	108,70	101,45	97,83	91,31
IT0000508959	1,55% ind. sem. 5a 26-1-94/2004	102,89	101,34	92,60	91,21

IT0001095675	6,75% ind sem. 7a 3-3-97/2002	106,29	102,91	95,66	92,62
IT0001235966	8,00% 8a 15-6-98/2000	104,88	100,88	94,39	90,79
IT0000556073	1,65% ind. sem. 9a 26-1-94/2004	101,62	99,97	91,45	89,97
IT0001131587	Crediop callable 12° 4-7-97/2004 6,72%	107,93	104,57	97,14	94,11
IT0001145405	Crediop callable 15° 20-8-97/2004 6,25%	106,29	103,17	95,66	92,85
IT0001282299	Crediop 12^ 18-12-98/20013 6,50%	85,81	82,56	77,23	74,30
IT0001178455	Crediop 17a 2-12/97/2002	85,88	85,88	77,29	77,29
IT0001178463	Crediop 18a 16-12/97/2002	86,85	86,85	78,17	78,17
IT0001303350	***Crediop 1^29-01-99/2019 10,50%***	79,56	74,31	71,60	66,88
IT0001223194	***Crediop Lock-in 5^ tel 22-05-98/2002***	93,36	93,36	84,02	84,02
IT0001223210	***Crediop Lock-in 6^ tel 26-05-98/2002***	93,28	93,28	83,95	83,95
IT0001231569	***Crediop Lock-in 7^ tel 29-05-98/2002***	93,59	93,59	84,23	84,23
IT0001308607	***Crediop step down 2^ 26-02-99/2024 12,00%***	72,45	66,45	65,21	59,81
IT0001317707	***Crediop step down 3^ 29-03-99/2019 11,50%***	84,84	79,09	76,36	71,18
IT0001264792	***Crediop t.f. 10^ 15-10-98/2018 13,00%***	81,55	75,05	73,40	67,55
IT0001277406	***Crediop t.f. 11^ 27-11-98/2018 7,00%***	82,60	79,10	74,34	71,19
	ISVEIMER				
IT0000196144	13,75% 118° emissione!989-1999	113,16	106,28	101,84	95,65
IIT0000258126	13,80% 119ª emissione 1990-2000 -	113,32	106,42	101,98	95,78
IT0000262953	13,75% 121ª emissione 1990-2000 -	114,06	107,18	102,65	96,46
IT0000268513	13,75% 123ª emissione 1990-2000 -	113,58	106,70	102,22	96,03
IT0000278025	13,75% 125ª emissione 1991-2001 -	112,18	105,30	100,96	94,77
	Istituto di credito fondiario della Liguria				
IT0000018504	5,00% 1- 4-1968/2000	114,70	112,20	103,23	100,98
IT0000018520	7,00% serie 11° 1-10-1973/1999	100,55	97,05	90,50	87,35

IT0000018538	9,00% serie 12° 1 -4-1975/2001,	104,45	99,95	94,01	89,96
IT0000042827	10,00% serie 15° . 1 - 4-1977/2002	106,90	101,90	96,21	91,71
IT0000056959	12,00% serie 20° 1 - 4-1980/2000	113,70	107,70	102,33	96,93
IT0000044799	12,00% serie 21° 1-10-1980/2000	117,95	111,95	106,16	100,76
IT0000040177	13,00% serie 22° 1 10-1980/2000	110,50	104,00	99,45	93,60
IT0000100708	16,00% serie 26° 1 -4-1981/2001	135,10	127,10	121,59	114,39
IT0000100799	18,00% serie 27° 1-10-1981/2001	137,30	128,30	123,57	115,47
IT0000102258	17,00% serie 31° 1-4-1982/2002	143,30	134,80	128,97	121,32
IT0000104494	17,00% serie 32° 1 -4-1982/2000	135,80	127,30	122,22	114,57
IT0000108792	17,00% serie 34° 1 --10-982/2002	140,80	132,30	126,72	119,07
IT0000116829	16,50% serie 40° 1--4-1984/2004	147,95	139,70	133,16	125,73
IT0000136710	2,00% serie 44° 1-10-1984/2001 ind. sem.	102,95	100,95	92,66	90,86
IT0000136892	15,50% serie 45° 1-10-1984/2004	131,73	123,98	118,55	111,58
IT0000140902	15,00% serie 47° 1-4-1985/2005	148,30	140,80	133,47	126,72
IT0000142957	14,75% serie 48° 1-1985/2005	146,38	139,00	131,74	125,10
IT0000144888	14,75% serie 49ª 1-4-1985/2005	145,28	137,90	130,75	124,11
IT0000148517	13,00% serie 51° 1-4-1986/2005	121,45	114,95	109,31	103,46
IT0000150059	12,00% serie 52ª 1 -4'-1986/2006	134,50	128,50	121,05	115,65
IT0000154499	11,25% . serie 53° 1-10-1986/2006	115,57	109,95	104,01	98,96
IT0000156841	10,50% serie 56ª 1-4-1987/2007	131,25	126,00	118,13	113,40
IT0000162757	11,50% serie 57° 1-4-1987/2007	128,65	122,90	115,79	110,61
IT0000168697	2,00% serie 58° 1-10-87/2002 sem.	103,50	101,50	93,15	91,35
IT0000022183	OO.PP. 7,00% serie 10° 1-10-1974/2010	99,80	96,30	89,82	86,67
IT0000054061	OO.PP. 13,00% serie 12° 1-10-1980/2000	114,09	107,59	102,68	96,83
IT0000156858	OO.PP. 10,50% serie 20° 1-4-1987/2007	109,50	104,25	98,55	93,83
IT0000164506	OO.PP 2,05% ind. sem. serie 21° 1-1-1987/2003	102,21	100,16	91,99	90,14

	Federbanca - Credito agrario fondiaro industriale				
	(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte - Valle d'Aosta)				
IT0000020922	6,00% 1-4-1970/2013	**106,00**	**103,00**	**95,40**	**92,70**
IT0000020930	700% 1ª serie 1-4-19974/2009	**99,03**	**95,53**	**89,12**	**85,98**
IT0000020997	9,00% 1ª serie 1-4- 1975/20001	**99,75**	**95,25**	**89,78**	**85,73**
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000018470	5,00% 2004	**105,00**	**102,50**	**94,50**	**92,25**
IT0000032711	7,00% 1 -4-1974/1999	**104,41**	**100,91**	**93,97**	**90,82**
IT0000036597	7,00% 1-4-1975/2000	**104,20**	**100,70**	**93,78**	**90,63**
IT0000032752	9,00% 1 -4 1975/2000	**106,61**	**102,11**	**95,95**	**91,90**
IT0000042629	9,00% 1 -4-1976/2001	**104,70**	**100,20**	**94,23**	**90,18**
IT0000292786	3,50% 1° ind. 1-1-92/2002	**112,28**	**108,78**	**101,05**	**97,90**
IT0000018447	6,00% c.v. 1-4-1983//2004	**87,00**	**84,00**	**78,30**	**75,60**
IT0000022449	OO.PP. 6,00% ord.2° emissione	**103,25**	**100,25**	**92,93**	**90,23**
IT000022001	OO.PP. 7,00% ord. 3°emissione	**105,50**	**102,00**	**94,95**	**91,80**
IT000022670	OO.PP.9,00% 4° 1-4-1975/2001	**105,27**	**100,77**	**94,74**	**90,69**
	Credito fondiario delle Venezie				
IT0000020039	9,00% 2000	**104,50**	**100,00**	**94,05**	**90,00**
IT0000018629	5,00% 2004	**86,50**	**84,00**	**77,85**	**75,60**
IT0000018637	6,00% 1-10-1969/2008	**105,75**	**102,75**	**95,18**	**92,48**
IT0000020013	6,00% 1-4-70/2004	**88,00**	**85,00**	**79,20**	**76,50**
IT0000022704	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	**88,00**	**85,00**	**79,20**	**76,50**
IT0000022803	OO.PP. 6,00% 1-4-1974/2003	**102,85**	**99,85**	**92,57**	**89,87**
IT0000022787	OO.PP 6,00% 1-10-1965/2000	**103,00**	**100,00**	**92,70**	**90,00**
IT0000022795	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003	**103,00**	**100,00**	**92,70**	**90,00**

IT0000022845	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000	98,50	94,00	88,65	84,60
IT0000286119	OO.PP. 1,75% 41° ind. sem. 1-71991/2001	102,38	100,63	92,14	90,57
IT0000022555	OO.PP. 6,00% 1-10-1967/2001	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022878	Agrarie 6,00% 2008	102,91	99,91	92,62	89,92
	BIMER BANCA S.p.a.				
	Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine				
IT0000018256	*6,00% 14-5-70/2008*	83,00	80,00	74,70	72,00
IT0000018249	*7,00% 22-2-74/2009*	86,50	83,00	77,85	74,70
IT0000018264	6,00% 2° 3° c.v. 1970/2006	79,60	76,60	71,64	68,94
IT0000018231	5,00% 2° 3° s. 2006	100,40	97,90	90,36	88,11
IT0000022365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1972/2008)	89,00	86,00	80,10	77,40
IT0000022373	OO.PP. 7,00% (8- 7-1974/2010)	101,03	97,53	90,92	87,78
	Banca Nazionale del Lavoro				
	CREDITO FONDIARIO				
IT0000020427	5,00% 2000	105,51	103,01	94,95	92,71
IT0000020716	6,00% 1-4-69/2000	103,96	100,96	93,56	90,86
IT0000032562	7,00% 1-4-1976/2000	98,93	95,43	89,03	85,89
IT0000044526	12,00% D 20 NA 27 1-10-1980/2000	109,68	103,68	98,71	93,31
IT0000020724	6,00% C O 1-4-1967/2001	103,25	100,25	92,93	90,23
IT0000022266	OO.PP 12,00% 1-4-1971/2000	107,01	101,01	96,30	90,91
IT0000022258	OO.PP. 6,00% ex 5,00% 1-4-1990/2005	103,25	100,25	92,93	90,23
	Banco di Napoli				
	Credito fondiario				

IT0000018108	7,00% 2000	**103,50**	**100,00**	**93,15**	**90,00**
IT0000018066	9,00% 2001	**103,00**	**98,50**	**92,70**	**88,65**
IT0000018074	5,00% 2005	**102,50**	**100,00**	**92,25**	**90,00**
IT000018082	6,00% 2005	**105,00**	**102,00**	**94,50**	**91,80**
IT0000104478	18,00% 8° 1-10-1981/2001	**121,50**	**112,50**	**109,35**	**101,25**
IT0000108701	17,50% 11° 1-4-1982/2002	**128,75**	**120,00**	**115,88**	**108,00**
IT0000110467	16,00% 18° 1-4-1983/2003	**122,00**	**114,00**	**109,80**	**102,60**
IT0000112927	16,00% 22° 1-4-1983/2003	**123,00**	**115,00**	**110,70**	**103,50**
IT0000112935	16,00% 23° 1-10-1983/2008	**146,50**	**138,50**	**131,85**	**124,65**
IT0000148095	10,00% 3-4 tr. 30-3-1979/2004	**117,30**	**112,30**	**105,57**	**101,07**
IT0000118437	15,40% 32° 22-6-1984/2004	**120,45**	**112,75**	**108,41**	**101,48**
IT0000118445	*15,40% 33° 22-6-1984/2009*	**121,70**	**114,00**	**109,53**	**102,60**
IT0000134749	15,40% 35° 5-11-1984/1999	**116,70**	**109,00**	**105,03**	**98,10**
IT0000134756	15,40% 36° 5-11-1984/2004	**122,70**	**115,00**	**110,43**	**103,50**
IT000134764	15,40% 37° 5-11-1984/2009	**122,20**	**114,50**	**109,98**	**103,05**
IT000138971	14,00% 41° 18-6-1985/2000	**111,43**	**104,43**	**100,28**	**93,99**
IT0000142775	14,00% 42° 18-11-1985/2000	**109,50**	**102,50**	**98,55**	**92,25**
IT0000142262	14,00% 43° 30-9-1985/2000	**112,25**	**105,25**	**101,03**	**94,73**
IT0000142783	14,00% 44° 18-11-1985/2010	**118,50**	**111,50**	**106,65**	**100,35**
IT0000144870	14,00% 45° 1-10-1985/2000	**111,05**	**104,05**	**99,95**	**93,65**
IT000146107	12,80% 46° 4- 2-1986/2001	**107,78**	**101,38**	**97,00**	**91,24**
IT0000150786	11,00% 49° 19-8-1986/2001	**108,65**	**103,15**	**97,79**	**92,84**
IT0000156908	9,00% 53° 1-4-1987/2002	**106,70**	**102,20**	**96,03**	**91,98**
IT0000168093	10,00% 65° 21-12-1987/2002	**109,90**	**104,90**	**98,91**	**94,41**
IT0000018090	6,00% cv 1- 4-1963/2005	**101,50**	**98,50**	**91,35**	**88,65**
	Credito agrario				
IT0000118353	15,40% 1984-1999 21° emissione	**111,61**	**103,91**	**100,45**	**93,52**
IT0000138526	14,00% 1985-2000 23° emissione	**108,30**	**101,30**	**97,47**	**91,17**
IT0000136314	15,40% 1984-2000 22° emissione	**116,70**	**109,00**	**105,03**	**98,10**

IT0000148962	11,00% 1986-2001 25° emissione	**112,70**	**107,20**	**101,43**	**96,48**
IT0000100567	18,00% 1981-2001 15° emissione	**126,50**	**117,50**	**113,85**	**105,75**
IT0000102399	18,00% 1982-2002 16° emissione	**119,00**	**110,00**	**107,10**	**99,00**
IT0000168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	**110,32**	**105,32**	**99,28**	**94,79**
IT0000172947	11,50% 1988-2003 31° emissione	**112,81**	**107,06**	**101,52**	**96,35**
	Opere pubbliche				
IT0000136736	5,00% ind. sem. 1985-2000 23° emissione	**105,70**	**103,20**	**95,13**	**92,88**
IT0000118403	15,40 1984-2000 19° emissione,	**110,20**	**102,50**	**99,18**	**92,25**
IT0000138351	5,00% ind. sem. 1985-2000 27° emissione	**105,70**	**103,20**	**95,13**	**92,88**
IT0000142437	14,50% 1985-2000 26° emissione	**122,20**	**114,95**	**109,98**	**103,46**
IT000144714	14,00% 1985-2000 29° emissione	**111,09**	**104,09**	**99,98**	**93,68**
IT0000142452	10,30% 30-9-1985-2000 30° emissione ind.	**105,15**	**100,00**	**94,64**	**90,00**
IT0000148855	12,00% 1986-2001 34° emissione	**112,15**	**106,15**	**100,94**	**95,54**
IT0000148863	10,50% 1985-2001 35° emissione	**107,72**	**102,47**	**96,94**	**92,22**
IT0000156148	10,00% 1986-2001 36°	**114,40**	**109,40**	**102,96**	**98,46**
	Banco di Sardegna				
IT0000034360	9,00% serie F 30- 6-1975/1999	**105,03**	**100,53**	**94,52**	**90,48**
IT0000114329	10,00% serie L 31-12-1979/1999	**106,50**	**101,50**	**95,85**	**91,35**
IT000114352	12,00% serie O 29-5-1981/2001	**114,00**	**108,00**	**102,60**	**97,20**
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie:				
IT0000018371	Cariplo OF - 6,00% cv 1-4-70/2006	**104,90**	**101,90**	**94,41**	**91,71**
IT0000050408	Cariplo OF -13,50% 1-11-1980/2000 1°	**112,92**	**106,17**	**101,63**	**95,55**

IT0000018421	Cariplo OF - 7,00% 1-10-1974/2000	**105,35**	**101,85**	**94,82**	**91,67**
IT0000018363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	**104,83**	**101,83**	**94,34**	**91,65**
IT0000018355	Cariplo OF - 5,00% 2006	**120,26**	**117,76**	**108,23**	**105,98**
IT0000042215	Cariplo OF -9,00% 2001	**107,28**	**102,78**	**96,55**	**92,50**
	Agrarie				
IT0000056215	Cariplo CA - 12,00% 1-5-1980/99 1ª	**108,64**	**102,64**	**97,77**	**92,38**
IT0000058781	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981/2001 1ª	**113,15**	**104,90**	**101,84**	**94,41**
IT0000022381	Cariplo CA - 7,00% 119-1974/2004	**105,66**	**102,16**	**95,09**	**91,94**
IT0000022431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	**104,77**	**101,77**	**94,29**	**91,59**
	Opere pubbliche				
IT0000044997	Cariplo OO.PP. - 12,00% 1-11-1979/99 ventennale	**110,58**	**104,58**	**99,52**	**94,12**
IT0000270550	Cariplo OO.PP. 1,75% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3°	**101,51**	**99,76**	**91,35**	**89,78**
IT0000272531	Cariplo OO.PP. 1,75% ind. sem. 6-3-1991/2006	**101,50**	**99,75**	**91,35**	**89,78**
IT0000022407	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2003	**104,80**	**101,80**	**94,32**	**91,62**
IT0000022415	Cariplo OO.PP. 6,00%ex 5,00% 1-10-74/2033	**105,04**	**102,04**	**94,54**	**91,84**
IT0000022423	Cariplo OO.PP. 7,00% 1-4 -1975/2033	**105,05**	**101,55**	**94,55**	**91,40**
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
IT0001233813	*5,10% 1-1-98/2003*	**102,92**	**100,37**	**92,62**	**90,33**
IT0001192506	*5,30% 1-1-98/2003*	**103,04**	**100,39**	**92,73**	**90,35**
IT0000018595	7,00% 2005	**105,50**	**102,00**	**94,95**	**91,80**
IT0000018603	9,00% 2010	**109,55**	**105,05**	**98,60**	**94,55**
IT0000018546	6,00% 2013	**105,56**	**102,56**	**95,00**	**92,30**
IT0000018579	5,00% 2015	**117,50**	**115,00**	**105,75**	**103,50**
IT0000018587	6,00% c.v. 2015	**105,80**	**102,80**	**95,22**	**92,52**

IT0000158623	10,20% 8-5-87/2002	107,22	102,12	96,50	91,91
IT0001192472	5,20% 1-1-98/2003 To 14	103,49	100,89	93,14	90,80
IT0001211496	5,39% 17-3-98/2010 To 15	104,99	102,29	94,49	92,06
IT0001223889	5,58% 5-5-98/2013 To 16	105,45	102,66	94,91	92,39
IT0000972148	1,80% ind. s 29/12/96/2010	95,82	94,02	86,24	84,62
IT0001242616	29/07/98/2002 To 4	97,76	97,76	87,98	87,98
IT0000562931	10,55% 1 - 1 96/2002 To 5	109,78	104,50	98,80	94,05
IT0000566080	10,10% 1 -1 -96/2002 To 6	108,45	103,40	97,61	93,06
IT0000566098	10,35% 1 -1 -96/2002 To 6	113,21	108,04	101,89	97,24
IT0000568896	10,10% 1 -3-96/2002 To 7	108,53	103,48	97,67	93,13
IT0000570835	9,90% 1 -1-96/2003 To 7	108,44	103,49	97,59	93,14
IT0000916723	8,55% 1-10-96/2003 To 9	111,81	107,53	100,62	96,78
IT0000924644	7,85% 1-10-96/2003 To 9	107,63	103,71	96,87	93,34
IT0000564804	1,80% ind. s 29-12-95/2010 To 66	95,92	94,12	86,33	84,71
IT0001231189	0,89% ind t 2-6-98/2003	103,93	102,15	93,54	91,94
IT0001282414	7,00% San Paolo - Imi Step Down 02-12-98/2013	86,09	82,59	77,48	74,33
IT0001302659	5,00% San Paolo-Imi 7^ swap eur 25-01-99/2019	92,26	89,76	83,03	80,78
IT0001319000	6,50% San Paolo-Imi ind bond 1 01-04-99/2005	94,17	90,92	84,75	81,83
IT0001335956	6,50% San Paolo-Imi ind bond 18 ^ 01-06-99/2005	100,81	97,56	90,73	87,80
	Monte dei Paschi di Siena				
IT0000020211	5,00% 2006	102,50	100,00	92,25	90,00
IT0000020237	6,00% 2008	105,00	102,00	94,50	91,80
IT0001223186	4,65% 1-5-98/2003 15^	104,54	102,22	94,09	92,00
IT0001223202	5,00% 1-5-98/2008 16^	104,67	102,17	94,20	91,95
IT0001230843	3,00% 17^ Eur ind 1- 98/2008	98,53	97,03	88,67	87,33
IT0000172434	2,25% 4^ ind. S 1-6-88/2001	102,23	99,98	92,01	89,98
IT000044633	10,00% 5° emissione (1979-1999)	118,13	113,13	106,32	101,82
IT0001204913	5,00% 6° emissione 1-2 -98/2003	105,48	102,98	94,93	92,68

IT0000174752	12,30% 6° emissione (1988-2003)	**107,78**	**101,63**	**97,00**	**91,47**
IT0001204921	5,35% 7° emissione 1-2 -98/2008	**106,46**	**103,78**	**95,81**	**93,40**
IT0000170933	12,35% 7° emissione (1987-2002)	**118,56**	**112,39**	**106,70**	**101,15**
IT0000020229	6,00% cv 2006	**103,00**	**100,00**	**92,70**	**90,00**
IT0001282133	4,75% 43a 1-12-98/2005	**104,72**	**102,35**	**94,25**	**92,12**
IT0001282117	2,10% 44a 1-12-98/2005 ind.	**102,87**	**100,77**	**92,58**	**90,69**
IT0000022928	7,00% OO.PP. 1-4-80/2001	**104,50**	**101,00**	**94,05**	**90,90**
IT0000046000	10,00% OO.PP. 2° emissione (1979-1999)	**105,90**	**100,90**	**95,31**	**90,81**
					0,00
	MELIORCONSORZIO				**0,00**
	Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine				**0,00**
					0,00
IT0000022092	7,00% emissione H (1974-1999)	**107,00**	**103,50**	**96,30**	**93,15**

00A3671

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 marzo 2000

Dollaro USA	0,9555
Yen giapponese	100,35
Dracma greca	334,45
Corona danese	7,4462
Corona svedese	8,2500
Sterlina	0,60100
Corona norvegese	8,0815
Corona ceca	35,862
Lira cipriota	0,57491
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,01
Zloty polacco	3,9228
Tallero sloveno	203,3224
Franco svizzero	1,5909
Dollaro canadese	1,3935
Dollaro australiano	1,5735
Dollaro neozelandese	1,9175
Rand sudafricano	6,2192

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3778

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla ditta «Torelli Pier Luigi», in Parma ad istituire ed esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 la ditta «Torelli Pier Luigi», con sede in Parma, via Traversetolo, 207, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale adibito alla stagionatura dei formaggi.

00A3672

Decadenza della autorizzazione all'esercizio della attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società Jona Società di revisione S.p.a., in Torino.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto 9 maggio 1974, modificato in data 19 dicembre 1994, alla società «Jona Società di revisione S.p.a.», con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al n. 1769/1973, codice fiscale n. 01072030016, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «RE.CO.SO.FI. - S.p.a.», con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al n. 1771/1973, codice fiscale n. 01072010018, iscritta al registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che andrà ad assumere, contestualmente all'attuazione della fusione, la nuova denominazione di «Jona Società di Revisione S.p.a.».

00A3611

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale n. 6 del 18 dicembre 1999, l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) in via L. Buzzi n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Pian della Selva», sita in comune di S. Leo (Pesaro) di ettari 140 precedentemente intestata alla Unicem S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria), fino all'11 gennaio 2009.

Con decreto distrettuale n. 8 del 27 dicembre 1999 l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Costa di Bassano» sita nei comuni di Rivergaro e Vigolzone (Piacenza) di ettari 640, precedentemente intestata alla Unicem S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria), fino al 19 luglio 2020.

Con decreto distrettuale n. 9 del 27 dicembre 1999 l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Mandrola» sita nei comuni di Travo, Rivergaro e Vigolzone (Piacenza) di ettari 1060, precedentemente intestata alla Unicem S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria), fino al 19 luglio 2020.

Con decreto distrettuale n. 10 del 27 dicembre 1999 l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Vidalto» sita nei comuni di Vernasca (Piacenza) e Bore (Parma) di ettari 628, precedentemente intestata alla Unicem S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria), fino al 6 luglio 2009.

Con decreto distrettuale n. 4 del 27 gennaio 2000, l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha riconosciuto alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno con sede a Borgotaro (Parma) in via Cacchioli n. 2, la titolarità della concessione mineraria per talco e steatite denominata «Il Lamino» sita in comune di Valmozzola (Parma) di ettari 12, fino ai 14 dicembre 2009.

Con decreto distrettuale n. 5 del 27 gennaio 2000, l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha riconosciuto alla Unicem S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via O. Marchino n. 10, la titolarità della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Monte Groppo» sita nei comuni di Calestano e Terenzo (Parma) di ettari 212, fino al 13 marzo 2009.

Con decreto distrettuale n. 6 del 27 gennaio 2000, l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha riconosciuto alla Unicem S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via O. Marchino n. 10, la titolarità della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Il Castellaccio» sita in comune di Morfasso (Piacenza) di ettari 46, fino al 3 luglio 2004.

00A3594

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione «Parco tecnologico padano», in Lodi

Con decreto ministeriale 12 gennaio 2000 è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione «Parco tecnologico padano», con sede in Lodi, presso la Casa comunale in piazza Broletto n. 1 e ne è stato approvato lo statuto.

00A3555

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoche di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Gaetano Tamborrini.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1988, pag. 26, prima colonna, rigo n. 30 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1994, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di commendatore dell'ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Francesco Commendatore.

00A3673

REGIONE TOSCANA

Proroga alla società Sorgente Lentula, dell'autorizzazione ad imbottigliare e vendere acqua minerale in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento.

Con decreto dirigenziale n. 828 del 22 febbraio 2000 alla società Sorgente Lentula S.r.l. avente:

sede legale in Sambuca Pistoiese - località Lentula - Treppio (Pistoia);

stabilimento di produzione nel comune di Cantagallo (Prato);

legale rappresentante sig. Totti Aldo, nato a Sambuca Pistoiese il 24 luglio 1920 e residente a Firenze in via Pasquini, 1,

è stata rinnovata per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di notifica del presente atto l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Lentula» in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire da preforme, di cui al decreto dirigenziale n. 4096 del 14 luglio 1998.

La società «Sorgente Lentula S.r.l.» è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie prodotte dalla società richiedente a partire da preforme.

00A3139

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La comune soc. coop. a r.l. per brevità il consorzio», in liquidazione coatta amministrativa.

Con deliberazione n. 466 del 3 marzo 2000 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della cooperativa «La comune soc. coop. a r.l. per brevità il consorzio» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Trieste, la dott.ssa Caterina Ciuti con studio in Trieste, via Cappello n. 12, in sostituzione del sig. Alessandro Scandolara.

00A3556

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 dei testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998 n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e del Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo nonché per i trasferimenti e la mobilità interna emanato con decreto rettorale n. 5554 del 1° giugno 1999, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

Settore scientifico disciplinare A02B - Probabilità e statistica matematica.

Tipologia di impegno didattico scientifico: sotto il profilo scientifico si richieste una approfondita competenza e preparazione sugli aspetti fondazionali della probabilità, con particolare riferimento all'interpretazione soggettiva. Inoltre si richiede una padronanza degli strumenti di statistica matematica, anche nell'ambito neobayesiano, con particolare riferimento all'impostazione predittiva della stessa. Competenze nella teoria dei processi empirici, e delle conseguenti applicazioni statistiche, sono particolarmente apprezzate.

Sotto il profilo didattico è richiesta la padronanza delle tematiche riferite ad un corso di inferenza statistica, di calcolo delle proba-

bilità e dei processi aleatori. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese, oltre che un'assidua partecipazione ai lavori del dipartimento e della facoltà.

Numero massimo dei lavori scientifici da presentare: cinque.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13, primo comma, numero da 1) a 9) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza nonché il settore scientifico disciplinare di inguadramento.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da:

a) *curriculum* dell'attività didattica e scientifica;

b) pubblicazioni richieste oltre all'elenco delle stesse;

c) ogni titolo che il candidato ritenga rilevante ed elenco di tali titoli.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per la finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 responsabile del procedimento è la sig.ra Pierangela Sacchi, Funzionario amministrativo in servizio presso la Ripartizione personale docente - Tel. 0382/504232.

00A3612

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77